








La lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera

Stato: Ottobre 2003



Opuscolo pubblicato in occasione di un incontro con i media tenuto a Berna il 25 ottobre 2002 e aggiornato in occasione dell'incontro con i media a Berna il 30 ottobre 2003.

Prefazione alla seconda edizione

La presente seconda edizione dell'opuscolo "La lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera" è incentrata sugli sviluppi più recenti verificatisi in ambito nazionale e internazionale nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro. A tale riguardo, citiamo in particolare la revisione totale dell'ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, la prevista nuova regolamentazione della sorveglianza sugli intermediari assicurativi come pure il riesame degli standard della Financial Action Task Force (FATF). Nell'opuscolo sono inoltre presentate le prime esperienze raccolte nell'attuazione della nuova ordinanza della Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nonché in relazione all'apertura di nuove case da gioco.

Anche la presente edizione, come la prima, fornisce infine una descrizione delle attività delle singole autorità che operano nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro. In occasione della nuova edizione, si è provveduto ad aggiornare pure i dati statistici. Dalla sua pubblicazione, avvenuta il 25 ottobre 2002, l'opuscolo ha riscosso una crescente popolarità e le stesse autorità lo ritengono un valido strumento di lavoro. Tuttavia dato che a un anno di distanza dalla sua uscita alcune parti hanno già perso di attualità, si è resa necessaria la presente riedizione.

I redattori

Prefazione alla prima edizione

Lotta contro il riciclaggio di denaro: la Svizzera in prima linea

Economicamente parlando il riciclaggio di denaro è il fenomeno concomitante più importante della criminalità organizzata. Le crescenti interazioni tra i mercati finanziari accentuano ulteriormente il problema. Oggigiorno, la lotta contro il riciclaggio di denaro è un tema centrale a livello mondiale. Dall'autunno del 2001, gli organi internazionali prestano la loro massima attenzione anche al problema della lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Per impedire l'abuso dei centri finanziari da parte delle organizzazioni criminali e di conseguenza per arginare il riciclaggio di denaro nonché il finanziamento del terrorismo, occorrono a livello mondiale disposizioni e standard equivalenti, che vengano condensati in un'unica opera normativa applicabile indistintamente a livello nazionale e internazionale. La Comunità internazionale si sforza quindi di colmare le lacune del vigente sistema normativo attraverso disposizioni esaustive e di aumentare gli obblighi di diligenza in materia di operazioni finanziarie.

La Svizzera sostiene gli sforzi internazionali e partecipa attivamente a questi sviluppi. Essa è membro degli organi internazionali più importanti che si occupano principalmente di questi temi, come ad esempio la Financial Action Task Force on Money Laundering e il Gruppo Egmont. Da un lato, la Svizzera si impegna nell'elaborazione di norme e mira a standard armonizzati in linea con l'elevato livello della legislazione elvetica, dall'altro, provvede anche all'esecuzione di queste norme, sia per il tramite delle autorità di vigilanza o del perseguimento penale, sia con il sostegno alle autorità straniere attraverso l'assistenza amministrativa e giudiziaria conformemente al diritto applicabile. Anche in questa occasione è utile ribadire che il segreto bancario svizzero non trova nessuna applicazione allorché si tratta di prestare assistenza giudiziaria nell'ambito della lotta alla criminalità.

La Svizzera rientra nei Paesi pionieri dell'identificazione dei clienti. Questa operazione è uno dei baluardi della lotta contro il riciclaggio di denaro. I primi provvedimenti internazionali in materia di riciclaggio di denaro sono dunque stati fortemente influenzati dalle soluzioni svizzere. A titolo d'esempio la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche degli anni Settanta ha costituito una delle basi per l'elaborazione delle 40 raccomandazioni del 1990 della Financial Action Task Force on Money Laundering in materia di riciclaggio di denaro.

Il dispositivo svizzero per impedire e lottare contro il riciclaggio di denaro è molto ambizioso e moderno. Nel 1997, la Svizzera ha definito a livello legislativo gli obblighi di diligenza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro per tutti gli intermediari finanziari. Con l'estensione di queste disposizioni dal settore bancario al settore non-bancario la Svizzera aveva quindi varcato nuove frontiere. Nel confronto internazionale, le sue disposizioni vanno oggi ancora molto lontano. Nel quadro di un esame approfondito del settore finanziario svizzero, nel corso dell'estate del 2002 il Fondo Monetario Internazionale ha confermato che il sistema elvetico di lotta contro il riciclaggio di denaro corrisponde ampiamente alle "best practice" internazionali.

Il sistema svizzero è una complessa costruzione che si compone di un elemento preventivo di diritto amministrativo e di uno repressivo di diritto penale. Il concetto della prevenzione non vincola solo quattro autorità di vigilanza, gli organismi di autodisciplina riconosciuti dall'Autorità di controllo e l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, bensì anche gli intermediari finanziari del settore bancario e non-bancario. L'obiettivo della lotta contro il riciclaggio di denaro può essere raggiunto unicamente se tutti gli intermediari finanziari adottano la necessaria diligenza nelle operazioni finanziarie, identificano con la dovuta diligenza i clienti e gli aventi economicamente diritto e svolgono, laddove necessario, chiarimenti approfonditi documentandoli, affinché sia possibile risalirvi nelle procedure penali. Per l'attuazione di tale concetto a livello di vigilanza, un importante aspetto è costituito tuttavia anche dalla buona ed estesa coordinazione e collaborazione delle diverse autorità.

L'obiettivo del presente opuscolo è di fornire una panoramica del puzzle del sistema della lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera. Queste informazioni dovrebbero inoltre contribuire a suscitare l'interesse di cerchie più larghe per questa materia e a favorirne la comprensione.

Kaspar Villiger, Presidente della Confederazione

Indice

Prefazione	1
Indice	5
Indice delle abbreviazioni	7
Indice delle leggi e delle disposizioni d'applicazione	11
Compendio	
Gli obblighi e il sistema di vigilanza istituiti dalla legge sul riciclaggio di denaro	13
Sviluppi internazionali nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e ruolo della Svizzera	23
Autorità di vigilanza	
Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro: ruolo, organizzazione e attività	33
Lotta contro il riciclaggio di denaro: un importante compito della Commissione federale delle banche	41
Lotta contro il riciclaggio di denaro nel campo delle assicurazioni private (Ufficio federale delle assicurazioni private)	51
La prevenzione del riciclaggio di denaro nei casinò (Commissione federale delle case di gioco)	57
Ufficio di comunicazione	
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: organizzazione, ruolo e attività	63
Dati statistici	
Autorità di controllo	71
CFB	73
UFAP	75
CFCG	77
MROS	79
Lista di siti internet	81

Indice delle abbreviazioni

AFF	Amministrazione federale delle finanze
art.	articolo
ASA	Associazione Svizzera d'Assicurazioni
ASB	Associazione Svizzera dei Banchieri
Autorità di controllo	Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
BRI	Banca dei Regolamenti Internazionali
CDB	Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche del 28 gennaio 1998 (Convenzione di diligenza)
CFB	Commissione federale delle banche
CFCG	Commissione federale delle case da gioco
cfr.	confronta
cif.	cifra
CP	Codice penale
cpv.	capoverso
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
FF	Foglio federale
FIU	Financial Intelligence Unit(s) (cellula/e di informazioni finanziarie)
FMI	Fondo monetario internazionale
FSAP	Financial Sector Assessment Program (programma di valutazione del settore finanziario nazionale)
FSC	Federazione svizzera dei casinò
GAFI	Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro; Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)

GEWA	Sistema di elaborazione dei dati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (gestito dal MROS)
IAIS	International Association of Insurance Supervisors (Association Internationale des Contrôleurs des Assurances)
IOSCO	International Organisation of Securities Commissions (Organisation internationale des commissions de valeurs)
LAssV	Legge sull'assicurazione vita
LBCR	Legge sulle banche
LBVM	Legge sulle borse
LCG	Legge sulle case da gioco
lett.	lettera
LF	Legge federale
LFI	Legge sui fondi d'investimento
LRD	Legge sul riciclaggio di denaro
LSA	Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
MROS	Money laundering reporting office Switzerland, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
n.	nota
OAD	Organismo/i di autodisciplina
OAP-LRD	Ordinanza dell'autorità di controllo sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario
OCFCG-LRD	Ordinanza della CFCG sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro
ORD	Ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro
ORD-CFB	Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro
OURD	Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
pag. / pagg.	pagina/e

PEP	Politically Exposed Persons (persone esposte politicamente)
risp.	rispettivamente
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale delle leggi federali
seg. / segg.	seguente/i
UE	Unione Europea
UFAP	Ufficio federale delle assicurazioni private

Indice delle leggi e delle disposizioni d'applicazione

Codice penale	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0)
Direttive CFB sul riciclaggio di capitali	Direttive relative alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di capitali del 26 marzo 1998 (Circ.-CFB 98/1 (francese) o EBK-RS 98/1 (tedesco), pubblicate sul sito internet della CFB)
Legge sui fondi d'investimento	LF del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento (LFI, RS 951.31)
Legge sulla sorveglianza degli assicuratori	LF del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (LSA, RS 961.01)
Legge sull'assicurazione vita	LF del 18 giugno 1993 sull'assicurazione diretta sulla vita (LAssV, RS 961.61)
Legge sulle banche	LF sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934 (LBCR, RS 952.0)
Legge sulle borse	LF del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM, RS 954.1)
Legge sulle case da gioco	LF del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG, RS 935.52)
Legge sul riciclaggio di denaro	LF del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD, RS 955.0)
OAP-LRD	Ordinanza dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002 sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (RS 955.20)
---	Ordinanza dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 25 novembre 1998 relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti (RS 955.033.2)

OCFCG-LRD	Ordinanza della CFCG del 28 febbraio 2000 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (RS 955.021)
ORD	Ordinanza dell'UFAP del 30 agosto 1999 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (RS 955.032)
ORD-CFB	Ordinanza della CFB del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, RS 955.022)
OURD	Ordinanza del 16 marzo 1998 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (RS 955.23)



Gli obblighi e il sistema di vigilanza istituiti dalla legge sul riciclaggio di denaro

1 Aspetti fondamentali

1.1 Gli obiettivi della legge

Lo scopo della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD) è di istituire un dispositivo completo di prevenzione e di lotta contro il riciclaggio di denaro. In concreto, questa legge ha introdotto due novità. Essa ha esteso gli obblighi¹ vigenti dal 1977 nel settore bancario a tutti gli intermediari finanziari del settore non-bancario che esercitano l'attività a titolo professionale. Questo nuovo ambito della vigilanza è stato affidato all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, istituita dall'omonima legge. Quest'ultima, entrata in vigore il 1° aprile 1998, ha inoltre introdotto l'obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro e ha creato l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), cui bisogna far pervenire la comunicazione.

1.2 Gli obblighi di diligenza

La legge sul riciclaggio di denaro definisce gli obblighi di diligenza per tutte le persone fisiche o giuridiche che a essa sottostanno. Tali obblighi servono a prevenire il riciclaggio di denaro e comprendono l'identificazione della controparte nonché l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto, il rinnovo dell'identificazione e l'obbligo speciale di chiarimento. Essi definiscono altresì l'obbligo di allestire e conservare documenti, l'obbligo degli intermediari finanziari di organizzarsi in modo adeguato in seno all'azienda come pure l'obbligo di dichiarare i sospetti.

¹ Questi obblighi sono stabiliti nella Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB). La sesta versione di questa Convenzione è in vigore dal 1° luglio 2003 con la denominazione CDB 03.

1.3 Il sistema di vigilanza

La legge sul riciclaggio di denaro è applicata da quattro autorità federali di vigilanza, vale a dire la Commissione federale delle banche (CFB), l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP), la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e l'Autorità di controllo. Le prime tre autorità di vigilanza applicano contemporaneamente le leggi di vigilanza specifiche inerenti al proprio settore, le cosiddette leggi specifiche², nonché la legge sul riciclaggio di denaro. Le competenze di vigilanza dell'Autorità di controllo discendono integralmente dalla legge sul riciclaggio di denaro e comprendono la vigilanza sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti e sugli organismi di autodisciplina da essa riconosciuti (OAD), che a loro volta sorvegliano gli intermediari finanziari ad essi affiliati.

La legge sul riciclaggio di denaro è una legge quadro. Essa enuncia quindi principi fondamentali che devono essere specificati, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi di diligenza. Per questo motivo, le autorità incaricate dell'attuazione emanano disposizioni d'applicazione. Queste consentono alle autorità di adattare le singole prescrizioni alle peculiarità del segmento di attività oggetto della loro vigilanza. Gli OAD concretizzano gli obblighi della legge sul riciclaggio di denaro nei loro regolamenti.

1.4 Comunicazione dei sospetti al MROS

1.4.1 *L'obbligo di comunicare i sospetti*

L'obbligo di comunicare i sospetti di riciclaggio di denaro è stato introdotto per la prima volta nel 1998 per l'intero settore finanziario e ha permesso di completare l'esistente diritto di comunicazione dei sospetti³. La presenza di sospetti fondati rende obbligatoria la comunicazione. All'obbligo di comunicare soggiace l'intermediario finanziario che sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una transazione o relazione d'affari, provengono da riciclaggio di denaro⁴ o da un altro crimine ai sensi del codice penale⁵ o sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale⁶.

² Queste leggi sono la LBCR, la LBVM e la LFI per la CFB; la LSA e la LAssV per l'UFAP e la LCG per la CFCG.

³ La tipologia dei sospetti nutriti dall'intermediario finanziario spazia dal semplice dubbio alla certezza. Può presentarsi la situazione che giustifichi la comunicazione alle autorità competenti senza che essa sia tuttavia necessaria. Il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle autorità di sospettare che valori patrimoniali provengano da un crimine è del resto previsto espressamente dalla legge (art. 305^{ter} cpv. 2 CP).

⁴ Art. 305^{bis} CP.

⁵ Art. 9 CP.

⁶ L'art. 9 LRD definisce questa nozione rimandando all'art. 260^{ter} n. 1 CP.

Le comunicazioni devono essere trasmesse al MROS, un ufficio che svolge una funzione di raccordo e di filtro tra gli intermediari finanziari e le autorità penali. L'Ufficio di comunicazione è aggregato all'Ufficio federale di polizia.

1.4.2 Il controllo garantito dal MROS

Il MROS ha il compito di analizzare le comunicazioni concrete fornitegli dagli intermediari finanziari. Al fine di stabilire le modalità procedurali, esso svolge delle ricerche e, se si rafforza il sospetto, trasmette la comunicazione all'autorità preposta al perseguimento penale. A partire dal 1° gennaio 2002, data dell'entrata in vigore delle disposizioni che estendono le competenze del perseguimento penale della Confederazione⁷, le comunicazioni sono trasmesse, a seconda della competenza, al Ministero pubblico della Confederazione o alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale.

2 Gli intermediari finanziari sottoposti alla legge sul riciclaggio di denaro

2.1 Le attività sottoposte alla vigilanza completa

Oltre alle loro responsabilità principali⁸, le autorità di vigilanza incaricate dalle leggi federali specifiche concernenti le attività di intermediazione finanziaria⁹ (leggi federali sulle banche, sulle borse e il commercio di valori mobiliari, sui fondi d'investimento, sull'assicurazione vita e sulle case da gioco¹⁰) hanno il compito di vegliare, affinché gli intermediari finanziari ad esse assoggettati rispettino anche gli obblighi contenuti nella legge sul riciclaggio di denaro. La legge sul riciclaggio di denaro non limita le competenze attribuite alle autorità di vigilanza in virtù delle leggi specifiche. Così, ad esempio, se una di queste istituzioni finanziarie infrangesse gravemente la legislazione antiriciclaggio, le potrebbe essere inflitta una revoca dell'autorizzazione.

2.1.1 Le banche e il commercio di valori mobiliari

I fornitori di servizi finanziari elencati più sotto sono soggetti alla vigilanza della Commissione federale delle banche per quanto riguarda l'applicabilità delle leggi specifiche e della legge sul riciclaggio di denaro:

- a) le banche ai sensi della legge sulle banche,

⁷ Art. 340^{bis} CP.

⁸ Cfr. in particolare la vigilanza prudenziale esercitata dalla CFB sulle banche e i commercianti di valori mobiliari e dall'UFAP sugli istituti d'assicurazione sulla vita.

⁹ Vale a dire le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche in virtù dell'art. 16 LRD.

¹⁰ Vedi il rinvio dell'art. 2 cpv. 2 LRD alle cinque menzionate leggi specifiche (LBCR, LBVM, LFI, LAssV e LCG).

- b) le direzioni di fondi d'investimento se gestiscono conti di quote oppure se offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento,
- c) i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari.

2.1.2 Le assicurazioni

Se offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento, le assicurazioni sulla vita e altri istituti assicurativi sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro. L'Ufficio federale delle assicurazioni private esercita dunque una doppia vigilanza, vale a dire riguardo all'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro, da un lato, e delle leggi specifiche di vigilanza inerenti alle assicurazioni private, dall'altro.

2.1.3 Le case da gioco

Le case da gioco, che dipendono dalla vigilanza garantita dalla Commissione federale delle case da gioco, sono parimenti sottoposte alla legge sul riciclaggio di denaro. Nella legge sulle case da gioco sono inoltre previste misure di prevenzione specifiche. Così, ad esempio, l'emissione di vincite sotto forma di assegni al portatore non è autorizzata¹¹.

2.2 Il segmento di mercato finanziario coperto dall'Autorità di controllo

Tutti gli intermediari finanziari che non sono sottoposti a una delle autorità di vigilanza istituite da una legge specifica (CFB, UFAP e CFCG) hanno l'obbligo di affidarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto dall'Autorità di controllo oppure di chiedere direttamente all'Autorità di controllo l'autorizzazione a poter esercitare la propria attività. Questo segmento di mercato viene generalmente definito settore non-bancario.

2.2.1 Le attività sottoposte

Le attività finanziarie del settore non-bancario sottoposte alla legge sul riciclaggio di denaro sono elencate a titolo esemplificativo nella legge¹², che definisce inoltre in modo generico intermediari finanziari le persone che a titolo professionale accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli¹³. Il suddetto elenco comprende in particolare:

¹¹ Art. 28 LCG.

¹² Art. 2 cpv. 3 LRD.

¹³ Agisce a titolo professionale chiunque sull'arco di un anno oltrepassa uno dei limiti seguenti: ricavo lordo superiore a 20'000 franchi, relazioni con più di dieci controparti, facoltà di disporre continuamente di averi di terzi che superano i 5 milioni di franchi e transazioni il cui volume supera i 2 milioni di franchi (cfr. gli art. 4-7 OAP-LRD). Per quanto riguarda le attività di cambio accessorie,

- a) le operazioni di credito, ossia le attività simili a quelle bancarie ma diverse in quanto non vengono accettati depositi del pubblico e il rifinanziamento dell'intermediario interessato proviene da mezzi propri o in misura considerevole dal gruppo¹⁴. Il leasing e il factoring sono espressamente assoggettati alla legge;
- b) la fornitura di servizi nel campo delle operazioni di pagamento, ad esempio tramite trasferimenti elettronici¹⁵. Ciò riguarda soprattutto l'importante settore del traffico di pagamenti della Posta e i servizi analoghi come quelli effettuati con carte di credito e di addebito nonché assegni bancari o di viaggio;
- c) il commercio di biglietti di banca, monete o metalli preziosi praticato dalle imprese non bancarie come gli uffici di cambio autonomi¹⁶;
- d) i distributori di fondi di investimento che non soggiacciono alla CFB e che, di conseguenza, rientrano nel settore di vigilanza dell'Autorità di controllo¹⁷;
- e) le persone che gestiscono patrimoni senza beneficiare di un'autorizzazione della CFB in qualità di banca o di commerciante di valori mobiliari¹⁸. La legge è applicabile a tutte le persone che amministrano i valori patrimoniali di terzi a titolo professionale e che godono della facoltà di disporre di tali averi. Anche il consulente in materia di investimenti incaricato di effettuare operazioni per il proprio cliente è assoggettato alla legge¹⁹. La legge sul riciclaggio di denaro non riguarda invece il semplice consulente finanziario senza alcuna attività di gestione vera e propria. La conservazione e la gestione di valori mobiliari a titolo professionale sono assoggettate alla legge²⁰.

2.2.2 L'Autorità di controllo e gli OAD

Gli intermediari finanziari che non sono sorvegliati da nessuna delle tre citate autorità di vigilanza²¹ devono scegliere se:

- affiliarsi a un OAD riconosciuto e sorvegliato dall'Autorità di controllo, il quale sarà l'unica istanza ad occuparsi della loro sorveglianza, oppure

agisce sempre a titolo professionale chiunque effettua una o più operazioni di cambio legate tra loro per un importo superiore a 5'000 franchi, oppure è disposto ad effettuarle (art. 8 OAP-LRD).

¹⁴ Art. 2 cpv. 3 lett. a LRD.

¹⁵ Art. 2 cpv. 3 lett. b LRD.

¹⁶ Art. 2 cpv. 3 lett. c LRD.

¹⁷ Art. 2 cpv. 3 lett. d LRD. Mentre le direzioni dei fondi di investimento sono sottoposte alla vigilanza bancaria, i distributori, cioè i rivenditori di quote di un fondo che non fanno parte della sua direzione o della banca di deposito, non sono sottoposti alla vigilanza della CFB malgrado la loro attività dipenda dall'autorizzazione di quest'ultima.

¹⁸ Art. 2 cpv. 3 lett. e LRD.

¹⁹ Art. 2 cpv. 3 lett. f LRD.

²⁰ Art. 2 cpv. 3 lett. g LRD.

²¹ CFB, UFAP e CFCG.

- sottoporsi all'autorizzazione e alla vigilanza diretta dell'Autorità di controllo.

Il legislatore ha conferito agli OAD un ruolo importante nell'attuazione della legge sul riciclaggio di denaro. Quest'ultima attribuisce grande importanza al principio dell'autodisciplina, poiché permette agli intermediari finanziari di fondare i propri OAD che, una volta riconosciuti dall'Autorità di controllo, possono ampiamente sostituirla nella funzione di vigilanza.

Sia l'Autorità di controllo sia gli OAD hanno il compito di vigilare affinché vengano rispettati gli obblighi di diligenza e di precisare tali obblighi agli intermediari finanziari direttamente sottoposti o affiliati. La funzione dell'Autorità di controllo si distingue da quella degli OAD riconosciuti, in quanto la prima deve garantire la vigilanza sui secondi. Mentre l'Autorità di controllo è un ente statale, gli OAD, anche se esercitano una funzione legale di vigilanza, si fondano sul diritto privato per quanto riguarda sia la propria organizzazione sia i rapporti con i propri membri.

3 Gli obblighi di diligenza

La legge sul riciclaggio di denaro definisce gli obblighi di diligenza a carico di tutte le persone fisiche e giuridiche ad essa sottoposte²².

3.1 L'identificazione

3.1.1 L'identificazione della controparte

Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. Per le operazioni di cassa in cui la controparte non è stata identificata, la verifica formale deve essere compiuta se una o più transazioni legate tra di loro superano l'importo soglia²³ definito dall'autorità di vigilanza competente. All'atto pratico, nel caso in cui la controparte è una persona fisica che si presenta di persona, l'intermediario finanziario deve verificarne l'identità esaminando e fotocopiando un documento di legittimazione ufficiale (passaporto, carta d'identità o documento analogo). Egli dovrà inoltre annotarne il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo del domicilio.

²² Art. 3 a 9 LRD.

²³ L'importo rilevante di cui all'art. 3 cpv. 2 e 3 LRD è fissato, ad esempio:
a) a 5'000 franchi per le operazioni di cambio effettuate da intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo (art. 14 ordinanza del 25.11.1998 dell'Autorità di controllo relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, e
b) a 25'000 franchi per le operazioni di cassa presso le banche (art. 2 CDB 03, art. 14 ORD-CFB) così come per le assicurazioni sulla vita a premio unico (o che comprendono premi periodici superiori a 25'000 franchi per contratto nell'arco di 5 anni, art. 5 ORD).

3.1.2 L'accertamento relativo all'avente economicamente diritto

L'intermediario finanziario deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto, se:

- a) non c'è identità tra la controparte e l'avente diritto economico o se sussistono dubbi in merito;
- b) la controparte è una società di domicilio; oppure
- c) viene effettuata un'operazione di cassa unica di valore rilevante²⁴.

Nel caso di conti o depositi collettivi, l'intermediario finanziario deve esigere che la controparte gli fornisca un elenco completo degli aventi economicamente diritto e che gli comunichi senza indugio ogni mutazione.

3.1.3 Il rinnovo dell'identificazione e l'obbligo speciale di chiarimento

L'intermediario finanziario deve effettuare un rinnovo dell'identificazione della controparte o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto se nel corso della relazione d'affari sorgono dubbi in merito all'identità della controparte o dell'avente economicamente diritto. Ad esempio, nel caso di un'assicurazione sulla vita riscattabile, l'istituto di assicurazione deve rinnovare l'accertamento dell'avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto.

L'intermediario finanziario soggiace a un obbligo speciale di chiarimento se:

- a) la transazione o la relazione d'affari appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta; oppure
- b) vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale.

3.2 L'allestimento e la conservazione dei documenti

I suddetti obblighi relativi all'identificazione avrebbero scarsa incidenza se l'intermediario finanziario non fosse tenuto a consegnare e conservare i risultati dei vari esami. L'intermediario finanziario deve allestire i documenti relativi alle transazioni e ai chiarimenti in modo da consentire alle autorità di vigilanza, agli OAD e alle autorità del perseguimento penale di ricavarne le informazioni che permettono di dare un giudizio affidabile sulle transazioni e sulle relazioni di affari nonché sul rispetto degli obblighi ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro e che sono necessarie per il proseguimento delle loro indagini. Conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro, l'intermediario finanziario è tenuto a conservare i documenti per almeno dieci anni a contare dalla cessazione della relazione d'affari o dalla conclusione della transazione.

²⁴ Cfr. la nota precedente e l'art. 4 cpv. 1 lett. c LRD.

3.3 I provvedimenti organizzativi

Gli intermediari finanziari devono prendere, in seno all'azienda, i provvedimenti organizzativi necessari per prevenire il riciclaggio di denaro. Tali provvedimenti devono essere commisurati alle dimensioni della struttura dell'intermediario finanziario e al tipo di attività svolta. L'intermediario finanziario deve provvedere in particolare a formare sufficientemente il proprio personale.

3.4 L'obbligo di comunicare i sospetti

Tutti gli intermediari finanziari che sanno o hanno il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una transazione o di una relazione d'affari, provengano da un crimine ai sensi del codice penale, sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al MROS. L'intermediario finanziario deve bloccare senza indugio i valori patrimoniali affidatigli che sono oggetto della comunicazione fino a ricevimento di un'eventuale decisione dell'autorità giudiziaria ma al massimo per cinque giorni. Durante questo periodo, l'intermediario finanziario non può informare né gli interessati né terzi in merito alla comunicazione²⁵.

L'intermediario finanziario che ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto in relazione alla comunicazione e al blocco dei beni.

4 Il sistema di vigilanza

4.1 La vigilanza : dapprima l'autorizzazione, successivamente il controllo

L'attività complessiva degli intermediari finanziari sottoposti all'ampia vigilanza della CFB, dell'UFAP o della CFCG è dapprima autorizzata e successivamente globalmente sorvegliata. In questo processo sono comprese le esigenze in materia di autorizzazione e di diritto della vigilanza ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro. Gli altri intermediari finanziari, di cui alla legge sul riciclaggio di denaro, devono presentare una richiesta di affiliazione presso uno degli OAD o una domanda di autorizzazione presso l'Autorità di controllo. In questo modo essi vengono sottoposti a una vigilanza che si limita alla verifica del rispetto degli obblighi della legge sul riciclaggio di denaro. La loro attività non sottoposta alla legge sul riciclaggio di denaro non

²⁵ Art. 10 cpv. 3 LRD, cosiddetta regola del "no tipping off".

è soggetta a vigilanza. Essi devono far redigere e presentare periodicamente, di regola una volta all'anno, uno speciale rapporto di revisione nel quale il revisore verifica il rispetto, da parte dell'intermediario finanziario, degli obblighi per impedire il riciclaggio di denaro.

4.2 I provvedimenti e le sanzioni in caso di violazione della legge

Se viene a conoscenza che un intermediario finanziario autorizzato non rispetta più le condizioni d'autorizzazione rispettivamente viola gli obblighi di diligenza e/o di comunicazione contemplati dalla legge, l'Autorità di controllo prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità, rispettando il principio della proporzionalità. Se lo ritiene opportuno, essa può tuttavia anche effettuare la liquidazione dell'intermediario finanziario.

Se accerta che un intermediario finanziario non rispetta i suoi obblighi ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro, di regola l'OAD lo esclude, quantunque sia sottoposto alla vigilanza dell'Autorità di controllo. In seguito, l'Autorità di controllo può procedere contro lo stesso intermediario finanziario.

In caso di mancato rispetto delle proprie disposizioni, la legge sul riciclaggio di denaro prevede anche multe di diritto penale amministrativo, che riguardano in particolar modo l'esercizio senza autorizzazione o affiliazione a un OAD di una delle attività sottoposte alla legge sul riciclaggio di denaro nonché la violazione dell'obbligo di comunicazione²⁶. Questa situazione dev'essere distinta dai reati di riciclaggio di denaro e carente diligenza in operazioni finanziarie previsti nel codice penale²⁷.

4.3 Il coordinamento tra le autorità

La legge sul riciclaggio di denaro prevede la collaborazione e il coordinamento delle autorità federali preposte alla lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel suo insieme, questa legge promuove un dialogo costruttivo tra le autorità, l'Autorità di controllo e gli OAD nonché tra gli intermediari finanziari e le autorità di vigilanza. In tal modo essa rafforza sempre più l'efficacia e l'adeguatezza del dispositivo di lotta antiriciclaggio predisposto nei diversi segmenti del settore finanziario.

²⁶ Art. 36 e 37 LRD.

²⁷ Art. 305^{bis} e 305^{ter} cpv. 1 CP.

Sviluppi internazionali nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e ruolo della Svizzera

1 Obiettivi

La Svizzera è attivamente impegnata a livello internazionale nella lotta e nella prevenzione contro il riciclaggio di denaro. Essa partecipa all'elaborazione di standard globali e alle trattative per l'adozione di accordi internazionali nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo, operando in stretta collaborazione con altri stati nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale.

Importanti obiettivi dell'impegno internazionale della Svizzera sono:

- una lotta più efficiente contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso la cooperazione internazionale,
- l'armonizzazione degli standard internazionali all'elevato livello della regolamentazione svizzera per ottenere una parità concorrenziale (level-playing field) a livello internazionale.
- la promozione della reputazione della piazza finanziaria Svizzera come realtà operativa dall'elevato profilo regolamentativo, in conformità agli standard internazionali per la prevenzione dell'abuso dei mercati finanziari per fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Di seguito è riportata una breve presentazione dei principali organi internazionali e dei relativi strumenti operativi.

2 Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI)

Il GAFI costituisce l'organo più importante nell'ambito della cooperazione internazionale contro il riciclaggio di denaro. Fondato nel corso del vertice G7 del 1989 a Parigi, conta ad oggi 31 stati membri¹. Il compito del GAFI consiste nell'individuazione delle tecniche di riciclaggio di denaro, lo sviluppo di misure efficaci contro tale fenomeno e l'armonizzazione a livello transnazionale della politica di lotta al riciclaggio attraverso la formulazione di standard minimi internazionali.

¹ Il GAFI è un organo internazionale indipendente, il cui segretariato è dislocato presso l'OCSE. I 31 stati membri e governi del GAFI sono: Argentina; Austria; Belgio; Brasile; Canada; Cina; Danimarca; Finlandia; Francia; Germania; Giappone; Gran Bretagna, Grecia; Hong Kong, Irlanda; Islanda; Italia; Lussemburgo; Messico; Nuova Zelanda; Norvegia; Paesi Bassi; Portogallo; Russia; Singapore; Spagna; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Turchia e USA. Fanno inoltre parte del GAFI due organizzazioni internazionali: l'Unione Europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo (Gulf Cooperation Council).

2.1 Le 40 raccomandazioni del GAFI (2003)

Emanate per la prima volta il 7 febbraio 1990 ed emendate l'ultima volta nel giugno 2003, le 40 raccomandazioni del GAFI² costituiscono oggi uno standard riconosciuto a livello internazionale per quanto concerne i provvedimenti che un Paese deve adottare ai fini di una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro. Le raccomandazioni definiscono esplicitamente aspetti quali i requisiti minimi in materia di delitti preliminari al riciclaggio, d'identificazione del cliente e dell'avente diritto economico, di misure da applicare alle relazioni e alle transazioni che presentano dei rischi particolari, di conservazione della documentazione, di comunicazione di relazioni o transazioni sospette, di ampliamento del regime minimo applicabile agli intermediari finanziari a certe professioni del settore non finanziario (avvocati, contabili, agenti immobiliari, ecc.), del trattamento delle azioni al portatore e dei trust, così come della sorveglianza e delle autorità competenti, dei compiti dell'Ufficio di comunicazione e dell'assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale. Nell'ambito della revisione delle 40 raccomandazioni, la delegazione svizzera si è attivamente impegnata per l'applicazione degli standards internazionali che corrispondono al livello elevato della regolamentazione svizzera. Questa dovrà pertanto essere modificata unicamente in qualche raro punto.

2.2 Raccomandazioni GAFI contro il finanziamento del terrorismo (2001)

Gli attacchi terroristici perpetrati contro gli Stati Uniti l'11 settembre 2001 hanno portato ad un ulteriore ampliamento della lotta contro il riciclaggio di denaro. Nel mese di ottobre 2001, il GAFI ha emanato otto raccomandazioni speciali contro il finanziamento del terrorismo³. Queste raccomandazioni speciali prevedono esplicitamente il recepimento immediato da parte di tutti gli stati delle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di finanziamento al terrorismo; la ratifica della Convenzione contro il finanziamento del terrorismo; la persecuzione con ogni mezzo del finanziamento del terrorismo; l'impegno da parte di tutti gli istituti attivi nel settore finanziario a notificare tutti i casi sospetti in tale ambito⁴. Queste raccomandazioni sono state recepite nella legislazione svizzera a seguito delle modifiche del Codice penale entrate in vigore il primo ottobre 2003 e ad altre leggi federali⁵, nonché con l'adozione

² Bollettino CFB 31, pag. 31 segg., cfr. anche http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Rec_de.pdf.

³ Disponibili su Internet all'indirizzo http://www.fatf-gafi.org/SRecsTF_fr.htm.

⁴ Il GAFI ha pubblicato una serie di Direttive („Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing“) quale strumento di supporto per l'individuazione di legami con organizzazioni terroristiche e di casi di finanziamento del terrorismo. Tali direttive possono essere consultate su Internet all'indirizzo http://www.fatf-gafi.org/pdf/GuidFITF01_fr.pdf.

⁵ Cf. <http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/3043.pdf>.

della nuova Ordinanza contro il riciclaggio di denaro della CFB⁶ e un'ordinanza omonima dell'Autorità per la lotta contro il riciclaggio di denaro⁷.

3 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è stato fondato alla fine del 1974 dai governatori delle banche centrali del Gruppo dei 10 (G10) presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI)⁸. Il Comitato costituisce un forum per la regolare cooperazione dei propri stati membri in materia di vigilanza bancaria, elaborando standard comuni e direttive. Il Comitato di Basilea non dispone tuttavia di alcun potere ufficiale di vigilanza a livello sovranazionale.

3.1 “Customer Due Diligence Paper” del Comitato di Basilea (ottobre 2001)

A fine 2001, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato gli standard minimi per l'identificazione dei clienti formulati da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Comitato stesso e dall'Unione delle autorità di vigilanza delle piazze finanziarie offshore⁹. Tali direttive rappresentano i più aggiornati standard internazionali in materia di obbligo di diligenza per le banche, ed integrano i Principi per una vigilanza bancaria efficace del settembre 1997 (con particolare riferimento al principio 15 relativo all'identificazione dei clienti)¹⁰.

La Svizzera ha apportato un contributo sostanziale all'elaborazione di questi standard: ad esempio, su proposta dei rappresentanti elvetici è stata introdotta negli Standard di Basilea la regola secondo cui le relazioni d'affari con persone esposte politicamente (PEP) possono essere attivate solamente dietro esplicita approvazione della direzione generale di una banca¹¹; peraltro, tale disposizione sarà ora ripresa anche nella revisione delle 40 raccomandazioni GAFI¹².

⁶ Cfr “Lotta contro il riciclaggio di denaro: un importante compito della Commissione federale delle banche”, contributo CFB, cifra 5, pag. 44 segg.

⁷ Vedi progetto di revisione messo in consultazione su Internet: http://www.gwg.admin.ch/f/aktuell/pdf/gwv_kst_f.pdf.

⁸ Il Comitato è composto dai rappresentanti delle Banche centrali e delle autorità di vigilanza dei 13 paesi seguenti: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera e USA.

⁹ Basel Committee on Banking Supervision, Customer due diligence for banks, ottobre 2001, disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs85.htm>.

¹⁰ Bollettino CFB 33, pag. 73 segg.

¹¹ Basel Committee on Banking Supervision, Customer due diligence for banks, ottobre 2001, punto 41– 44, disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs85.htm>.

¹² Vedi Raccomandazione 6, disponibile su Internet: http://www.fatf-gafi.org/40Recs_fr.htm.

3.2 "Consolidated KYC Risk Management" documento consultativo del Comitato di Basilea (agosto 2003)

A seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, i giuristi esperti degli stati membri del G10 si sono accordati sulla necessità di una cooperazione più stretta in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo. Quale esempio essi hanno indicato la cooperazione rinforzata tra le autorità di sorveglianza e l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi centralizzato all'interno dei gruppi bancari attivi sul piano internazionale¹³. Lo studio intitolato Consolidated KYC Risk Management¹⁴ pubblicato dal Comitato di Basilea contiene in particolare i dettagli relativi alle esigenze che deve adempiere un sistema di gestione dei rischi. Questo deve permettere di determinare i rischi giuridici e i rischi di reputazione su base consolidata. Il testo è stato pubblicato e messo in consultazione nell'agosto 2003. L'unificazione degli standards di diligenza all'interno dello stesso gruppo finanziario così come la trasmissione d'informazioni tra gli organi competenti delle filiali e delle società madri dovrebbe permettere di assicurare l'identificazione e la sorveglianza delle relazioni che presentano dei rischi superiori all'interno del gruppo e in modo consolidato, questo anche se queste relazioni sono state aperte presso delle filiali o delle società del gruppo all'estero. La nuova ordinanza della CFB rimprende sin d'ora questi standards nel diritto svizzero.

4 International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)¹⁵

Numerosi rapporti e risoluzioni emesse dall'IOSCO hanno quale oggetto la problematica dell'introduzione di un sistema di lotta contro il riciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) da parte delle autorità di sorveglianza dei mercati di valori mobiliari. Il Comitato tecnico IOSCO ha pubblicato un primo rapporto sul riciclaggio di denaro nel 1992¹⁶. Nel 2002, l'IOSCO ha incaricato un gruppo di lavoro (Task force on Client Identification and Beneficial Ownership) di esaminare i programmi di diligenza relativi alla clientela in ciascuno degli stati membri. Il gruppo di lavoro ha tenuto conto della revisione delle 40 + 8 raccomandazioni del GAFI. L'IOSCO segue in modo attivo i lavori di quest'ultimo.

¹³ Sharing of financial records between jurisdictions in connection with the fight against terrorist financing, Summary of a meeting of representatives of Supervisors and Legal Experts of G10 Central Banks and Supervisory Authorities on 14 December 2001, Basel, Switzerland, disponibile sul sito Internet della BIS: <http://www.bis.org/publ/bcbs89.pdf>.

¹⁴ Vedi: <http://www.bis.org/publ/bcbs101.pdf>.

¹⁵ In italiano: Organizzazione internazionale delle commissioni di valori.

¹⁶ Report on Money Laundering, IOSCO Public Document No. 26, cf. <http://www.iosco.org/iosco.html>.

5 International Association of Insurance Supervisors (IAIS)¹⁷

Nel 2002, l'IAIS ha adottato le Linee direttrici relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro¹⁸ adressate sia alle autorità di sorveglianza delle assicurazioni sia agli assicuratori. Queste linee direttrici riprendono in largo misura le raccomandazioni del GAFI per quel che concerne le regole relative ai doveri di diligenza e alla cooperazione tra autorità di sorveglianza e perseguimento penale.

La revisione dei Principi fondamentali relativi alla sorveglianza delle assicurazioni¹⁹ è stata adottata il 3 ottobre 2003. Essi contengono oramai ugualmente le regole relative alla lotta contro il finanziamento del terrorismo.

6 G 7 + Svizzera: "Supervisors' PEP working paper 2001"

Non da ultimo a seguito della pubblicità suscitata dal caso Abacha, è stata riconosciuta anche a livello internazionale la necessità di regolamentare la problematica dell'intrattenimento di relazioni d'affari con persone esposte politicamente (PEP). Su iniziativa della Svizzera, nel novembre 2000 si è svolto a Losanna un primo incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti degli organi di giustizia e di vigilanza bancaria degli stati del G7 e della Svizzera, i quali hanno affrontato attentamente la problematica delle PEP e hanno discusso le conseguenze del caso Abacha. A margine dell'incontro è stata elaborata una serie di raccomandazioni riguardanti l'accettazione di valori patrimoniali da persone che ricoprono importanti funzioni pubbliche ("Supervisors' PEP working paper" 2001²⁰) in particolare, tali raccomandazioni devono fungere da base per la regolamentazione delle relazioni d'affari con le PEP.

7 Fondo monetario internazionale (FMI)

Un piano d'azione lanciato nel novembre 2001 dal Comitato monetario e finanziario del FMI prevede l'ampliamento del mandato FMI agli ambiti della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il fulcro di questo piano d'azione è costituito dall'elaborazione di una metodologia di controllo nonché da una procedura per la verifica dell'adempimento degli standard internazionali in materia di riciclaggio di denaro in tutti gli stati che

¹⁷ In italiano: Associazione internazionale dei supervisori delle assicurazioni.

¹⁸ Anti-money laundering guidance notes for insurance supervisors and insurance entities, January 2002, disponibili sul sito internet: <http://www.iaisweb.org/framesets/pas.html>.

¹⁹ Insurance core principles and methodology, October 2003, disponibili sul sito internet: <http://www.iaisweb.org/framesets/pas.html>.

²⁰ Disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.ebk.admin.ch/f/archiv/2002/neu090702-03f.pdf>.

aderiscono al FMI. Un'importante procedura di valutazione, nell'ambito della quale vengono verificate anche le disposizioni in materia di riciclaggio di un Paese, è costituita dal Financial Sector Assessment Program (FSAP).

7.1 Metodologia AML / CFT²¹ del GAFI

Questa metodologia, sviluppata dal FMI, dalla Banca Mondiale e dal GAFI in collaborazione con il Comitato di Basilea, la International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) e l'Egmont Group²², comprende tutti i criteri per la valutazione del rispetto e dell'adempimento delle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro, con particolare riferimento alle raccomandazioni GAFI. Tale metodologia deve fungere da strumento ausiliario per la valutazione dei sistemi di lotta al riciclaggio di denaro dei singoli paesi nell'ambito dei FSAP e delle verifiche nazionali eseguite dal GAFI, garantendo parametri di controllo unitari anche se le disposizioni vengono attuate da diverse istituzioni. La metodologia è stata approvata all'inizio del mese di ottobre 2002 dal Plenum del GAFI e verrà completamente rivista in base alle nuove Raccomandazioni del GAFI.

7.2 Financial Sector Assessment Program (FSAP)

Un'importante procedura per la verifica del rispetto degli standard minimi internazionali è costituita dal FSAP del FMI. Sebbene l'obiettivo del FSAP sia incentrato prevalentemente sull'analisi e sul rafforzamento della stabilità dei sistemi finanziari a livello sia nazionale che internazionale, anche la lotta al riciclaggio di denaro appartiene al campo di esame del FSAP. Nel 2001, il FMI ha effettuato un FSAP in Svizzera²³, giudicando le disposizioni svizzere in materia di lotta al riciclaggio di denaro come adeguate e in perfetta sintonia con gli standard internazionali. Per quanto concerne i commercianti di valori mobiliari, il FMI ha espresso pareri differenziati, sebbene in linea di massima trovino applicazione anche in questo ambito le stesse regole. Un punto oggetto di particolare critica è stato il fatto che l'identificazione dell'avente diritto economico non venga effettuata come operazione di routine. Un rapporto riassuntivo del FSAP svolto in Svizzera è stato pubblicato nel mese di giugno 2002²⁴.

²¹ Anti-Money Laundering / Combating Financing of Terrorism.

²² Cfr. "Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: organizzazione, ruolo e attività", Contributo del MROS, cifra 3, pag. 64.

²³ Cfr. comunicato stampa della del DFF del 3 giugno 2002, disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.efd.admin.ch/d/dok/medien/rohstoff/2002/06/iwf.pdf>.

²⁴ Il rapporto può essere consultato all'indirizzo internet http://www.efd.admin.ch/d/dok/berichte/2002/06/iwf_stabilitaetsbericht.pdf.

8 Il Gruppo di Wolfsberg – autodisciplina internazionale

Nel 2000, una cerchia di banche leader a livello mondiale ha creato un proprio organo, incaricato di sviluppare direttive globali per la lotta al riciclaggio di denaro nel settore del private banking. Le grandi banche svizzere hanno partecipato attivamente a questa iniziativa internazionale²⁵.

8.1 Wolfsberg Principles (ottobre 2000)

Le direttive di Wolfsberg²⁶, approvate nell'ottobre 2000, si occupano di diversi aspetti del principio "know your customer" nell'ambito delle relazioni tra clientela privata facoltosa e divisioni del private banking degli istituti finanziari, così come dell'individuazione e della repressione di attività insolite o sospette. Queste direttive sono state oggetto di una revisione per la prima volta nel maggio 2002.

8.2 Wolfsberg Statement on the Suppression of the Financing of Terrorism (gennaio 2002)

Nel gennaio 2002, il gruppo di banche membri ha deciso di ampliare i Wolfsberg Principles all'ambito della lotta al terrorismo. In una dichiarazione di principio, le banche hanno espresso la propria disponibilità ad operare in stretta collaborazione con le autorità statali responsabili per la lotta al terrorismo, richiedendo il sostegno delle autorità nell'individuazione delle attività di finanziamento del terrorismo²⁷.

8.3 Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Correspondent Banking (November 2002)

Nel novembre 2002, il Gruppo di Wolfsberg ha adottato dei principi relativi ai doveri di diligenza applicabili in materia di relazioni con le banche corrispondenti²⁸. Allo stesso modo dei principi relativi alla lotta contro il

²⁵ Sono membri del Gruppo di Wolfsberg i seguenti gruppi bancari internazionali: ABN Amro N.V., Banco Santander Central Hispano, S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Barclays Bank, Citigroup, Credit Suisse Group, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale e UBS SA. Le banche operano in stretta collaborazione con rinomati esperti internazionali in materia di riciclaggio di denaro e con Transparency International, un'organizzazione non governativa internazionale attiva nel campo della lotta alla corruzione.

²⁶ "Global Anti-Money-Laundering Guidelines for Private Banking" (Wolfsberg AML Principles), disponibili su Internet all'indirizzo <http://www.wolfsberg-principles.com/>.

²⁷ "Wolfsberg Statement on the suppression of the financing of terrorism", gennaio 2002, disponibile su Internet all'indirizzo <http://www.wolfsberg-principles.com/>.

²⁸ Disponibile su internet:
http://www.wolfsberg-principles.com/wolfsberg_principles_correspondent.html.

riciclaggio, questi principi si basano su un approccio differenziato in funzione del rischio.

9 Nazioni Unite

Le Convenzioni delle Nazioni Unite nell'ambito della lotta al terrorismo nonché le risoluzioni del Consiglio di sicurezza costituiscono il quadro di diritto in cui si inserisce la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Di seguito è riportata una breve descrizione delle due più importanti convenzioni:

9.1 Convenzione contro il finanziamento del terrorismo (dicembre 1999)

La Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999²⁹ qualifica il finanziamento del terrorismo come un reato a sé stante, ciò significa che la comminazione di una pena è possibile indipendentemente dal fatto che l'atto terroristico sia stato perpetrato. Inoltre, la Convenzione comprende disposizioni atte a semplificare la collaborazione internazionale e tali da impedire la preparazione e l'esecuzione di attività finanziarie a favore del terrorismo. Il 23 settembre 2003 la Svizzera ha ratificato questa convenzione assieme alla Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo del 15 dicembre 1997³⁰. Gli adeguamenti necessari al Codice penale³¹ sono entrati in vigore il primo ottobre 2003.

9.2 Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale³²

Il 12 dicembre 2000 la Svizzera è stata una dei 121 Stati che ha Palermo ha sottoscritto la Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. Gli stati firmatari si sono impegnati a recepire nel proprio diritto penale reati quali l'appartenenza a un'associazione criminale, il riciclaggio di denaro, la corruzione e l'impedimento della giustizia, adattando

²⁹ International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism A/RES/54/109 <http://www.un.org/documents/ga/res/54/a54r109.pdf>.

³⁰ Disponibile su Internet: <http://untreaty.un.org/French/Terrorism/Conv11.pdf>.

³¹ Messaggio concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo nonché la modifica de Codice penale e l'adeguamento di altre leggi federali ; vedi sotto www.ofj.admin.ch/themen/terror/bot-i.pdf.

³² United Nations Convention against transnational organized crime, http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_eng.pdf.

di conseguenza la propria legislazione nazionale. Inoltre, la Convenzione prevede regole precise in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione.

10 Consiglio d'Europa

A livello europeo, per la Svizzera rivestono una notevole importanza le Convenzioni del Consiglio d'Europa³³ nel campo del riciclaggio di denaro, della lotta alla criminalità e dell'assistenza giudiziaria internazionale.

10.1 La Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990³⁴

La Svizzera ha ratificato il 2 marzo 1993 la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990. A fianco della Legge sull'assistenza internazionale in materia penale, la Convenzione permette alla Svizzera una cooperazione efficiente a livello internazionale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera.

10.2 Convenzione del Consiglio d'Europa relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959³⁵

La Svizzera ha ratificato questa Convenzione il 20 dicembre 1966, ed le relative disposizioni sono entrate in vigore il 20 marzo 1967. Secondo le disposizioni della Convenzione, le parti si impegnano a fornire reciprocamente assistenza giudiziaria in tutti i procedimenti relativi a reati punibili per la persecuzione dei quali sono competenti le autorità giudiziarie dei rispettivi stati firmatari.

La Svizzera fornisce inoltre assistenza giudiziaria in base ad Accordi bilaterali di assistenza giudiziaria (ad es. Accordo del 25 maggio 1973 con gli Stati Uniti d'America)³⁶. Con i Paesi confinanti Germania, Austria e Francia la Svizzera ha inoltre siglato un contratto supplementare che consente alle

³³ Il Consiglio d'Europa è stato fondato il 5 maggio 1949 e conta attualmente 45 stati membri.


³⁴ Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, Strasbourg, 8 novembre 1990. Disponibile su Internet all'indirizzo <http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/141.htm>.

³⁵ Consultabile in Internet all'indirizzo <http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/030.htm>.

³⁶ Consultabile in Internet all'indirizzo www.admin.ch/ch/d/sr/c0_351_933_6.html.

autorità giudiziarie e amministrative di rivolgersi direttamente all'autorità competente nello Stato in cui viene presentata la richiesta³⁷.

³⁷ Per la Germania, si veda all'indirizzo http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_351_913_61.html, per l'Austria www.admin.ch/ch/d/sr/c0_351_916_32.html, e per la Francia http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_351_934_92.html.



Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro: ruolo, organizzazione e attività

1 Ruolo e attività dell’Autorità di controllo

1.1 Intermediari finanziari interessati

Secondo la legge sul riciclaggio di denaro sono assoggettati alla legge e di conseguenza sottoposti a vigilanza, oltre alle banche, ai commercianti di valori mobiliari, alle direzioni di fondi, agli istituti di assicurazione sulla vita e alle case da gioco, anche gli intermediari finanziari che, a titolo professionale, accettano, custodiscono o forniscono aiuto per investire o trasferire valori patrimoniali di terzi. In applicazione della legge e secondo la prassi dell’Autorità di controllo ciò concerne in particolare i gestori patrimoniali, gli istituti di credito, segnatamente quelli che praticano il leasing finanziario, i commercianti di materie prime (in caso di operazioni di borsa per conto di terzi), i commercianti di biglietti di banca, di monete e di metalli preziosi, gli uffici cambio, gli intermediari di denaro e di valori, i distributori e i rappresentanti di fondi d’investimento, i commercianti di valori mobiliari non assoggettati alla legge sulle borse, gli organi esecutivi formali e materiali delle società di sede svizzere e straniere nonché gli avvocati che gestiscono fondi al di fuori del loro tradizionale campo d’attività.

Tali intermediari finanziari hanno la possibilità di affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto e sottoposto alla vigilanza dell’Autorità di controllo oppure di sottoporsi direttamente all’Autorità di controllo. In questo modo essi sono sottoposti ad una vigilanza, ma, a differenza degli intermediari finanziari sottoposti ad una vigilanza integrale prevista nelle leggi specifiche¹, tale vigilanza si limita al rispetto degli obblighi previsti nella legge sul riciclaggio di denaro.

¹ Si tratta della Legge sulle banche, della Legge sulle borse, della Legge sui fondi d’investimento, della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, della Legge sull’assicurazione vita e della Legge sulle case da gioco.

1.2 Riconoscimento e vigilanza relativi agli organismi di autodisciplina

Gli organismi di autodisciplina (OAD) sono delle strutture previste dalla legge sul riciclaggio di denaro, in genere associazioni di diritto privato, che tramite tale legge hanno assunto le funzioni di vigilanza. Affiliandosi ad un OAD, l'intermediario finanziario si sottopone alla giurisdizione associativa dell'OAD e si impegna a rispettarne gli statuti ed i regolamenti interni.

Il riconoscimento e la vigilanza relativi agli OAD sono compito dell'Autorità di controllo. Fino ad oggi ne sono stati riconosciuti 12. L'Autorità di controllo approva i regolamenti emanati dagli OAD, come pure le relative modifiche. Essa provvede inoltre affinché gli OAD facciano applicare i loro regolamenti. La vigilanza si basa su un rapporto annuale redatto dall'OAD nonché da una revisione annuale effettuata dall'Autorità di controllo presso l'OAD.

Se un OAD non dovesse più adempiere le condizioni per il riconoscimento oppure violasse i propri obblighi legali, l'Autorità di controllo può revocarne il riconoscimento, dopo aver debitamente comminato siffatto provvedimento. In questo caso gli intermediari finanziari affiliati all'OAD in questione sono sottoposti alla vigilanza diretta dell'Autorità di controllo, a meno che non si affigino entro due mesi a un altro OAD.

Normalmente ogni OAD ha il diritto di essere riconosciuto dall'Autorità di controllo, purché adempia le condizioni stabilite dalla legge e disponga di personale qualificato sufficiente per poter assolvere i propri compiti senza conflitti d'interessi. L'OAD deve garantire che gli intermediari finanziari affiliati osservino durevolmente i loro obblighi legali.

1.3 Autorizzazione e vigilanza relativa agli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo

Gli intermediari finanziari che non sono sottoposti a un'autorità di vigilanza designata da una legge specifica né affiliati ad un OAD possono esercitare attività assoggettate alla legge sul riciclaggio di denaro soltanto se dispongono di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo. L'Autorità di controllo assolve nei confronti degli intermediari finanziari a essa direttamente sottoposti gli stessi compiti che gli OAD assolvono nei confronti dei loro affiliati.

L'Autorità di controllo rilascia l'autorizzazione soltanto se l'intermediario finanziario adempie tutte le condizioni previste dalla legge e dalle sue disposizioni di esecuzione. Il costante adempimento delle condizioni per l'autorizzazione deve peraltro essere oggetto di una revisione annuale effettuata, a scelta dell'intermediario finanziario, o da una società di revisione riconosciuta dall'Autorità di controllo o dall'Autorità di controllo stessa.

Se viene a conoscenza di violazione delle condizioni per l'autorizzazione o degli obblighi previsti dalla legge, ossia gli obblighi di diligenza e di

comunicazione, da parte di intermediari finanziari autorizzati, essa prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità, rispettando comunque il principio della proporzionalità.

1.4 Concretizzazione degli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari

Essendo la legge sul riciclaggio di denaro una legge quadro, l'Autorità di controllo ha precisato gli obblighi di diligenza per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti tramite un'ordinanza, che è stata nel frattempo sottoposta a revisione² totale. Gli OAD hanno precisato gli obblighi di diligenza previsti nella legge sul riciclaggio di denaro per gli intermediari finanziari loro affiliati nei rispettivi regolamenti.

1.5 Vigilanza sul mercato

L'Autorità di controllo identifica gli intermediari finanziari che esercitano la loro attività illegalmente. Quando un intermediario finanziario attivo illegalmente viene scoperto, l'Autorità di controllo prende i provvedimenti necessari al ripristino della legalità ed esige la cessazione dell'attività se le condizioni per l'autorizzazione non sono adempiute. Quando l'attività illegale costituisce l'attività principale o esclusiva dell'intermediario finanziario, tali provvedimenti possono arrivare alla liquidazione.

Tale vigilanza sul mercato si limita tuttavia a determinare se un'attività entra nel campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro e di conseguenza necessita di un'autorizzazione. Essa non concerne il modo in cui gli intermediari finanziari forniscono le loro prestazioni o adempiono i loro obblighi nei confronti dei propri clienti.

1.6 Accredimento delle società di revisione

L'Autorità di controllo può effettuare controlli sul posto presso gli intermediari ad essa direttamente sottoposti oppure incaricare una società di revisione ad effettuare tali controlli. A tale scopo l'Autorità di controllo accredita alcune società di revisione che ne fanno richiesta e che adempiono condizioni molto severe contenute in un elenco degli obblighi.

Ogni intermediario finanziario autorizzato è tenuto a scegliere un organo di revisione LRD fra le società di revisione accreditate e ad affidargli il mandato di effettuare la revisione annuale. Se nessuna società di revisione viene incaricata, è l'Autorità di controllo stessa che esegue la revisione annuale.

² Ordinanza del 25 novembre 1998 dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti.

L'Autorità di controllo influisce sulle procedure di revisione fornendo una documentazione appropriata e stabilendo criteri dettagliati concernenti il rapporto di revisione LRD.

2 Organizzazione dell'Autorità di controllo

L'Autorità di controllo è una divisione dell'Amministrazione federale delle finanze. L'Autorità di controllo è suddivisa in quattro sezioni che rispecchiano la natura dei suoi compiti.

2.1 Sezione «Organismi di autodisciplina» (OAD)

Fra i compiti principali della sezione OAD vi sono il riconoscimento e la vigilanza relativa agli OAD. Se necessario, questa sezione può ordinare la revoca del riconoscimento a un OAD. Inoltre essa approva segnatamente gli statuti, i regolamenti, le direttive e i programmi di formazione degli OAD, incluse le rispettive modifiche, nonché i cambiamenti concernenti il personale dirigente. La sezione OAD esamina i rapporti annuali degli OAD e controlla l'applicazione dei regolamenti. Essa consiglia pure gli OAD per quanto concerne l'organizzazione e offre loro assistenza per qualsiasi problema o questione di carattere generale.

Affinché l'autodisciplina possa funzionare senza intoppi, è necessario uno scambio permanente di informazioni fra l'Autorità di controllo e gli OAD. Per questo motivo si organizzano periodicamente incontri fra l'Autorità di controllo e gli OAD. Altre possibilità di scambio sono l'annuale conferenza di coordinazione con gli OAD, organizzata dall'Autorità di controllo, e il Forum OAD, che ha luogo più volte all'anno e nel quale sono rappresentati, in parte, sia l'Autorità di controllo che l'MROS.

Quando un intermediario finanziario affiliato ad un OAD viola gli obblighi stabiliti dalla legge, l'Autorità di controllo non può intervenire direttamente. In tali casi, essa fa pervenire le informazioni in suo possesso all'OAD interessato, il quale in seguito dà inizio al procedimento di sanzione previsto dal regolamento. Nel caso in cui tale procedura porti all'esclusione dell'intermediario finanziario, questi è automaticamente sottoposto alla vigilanza diretta dell'Autorità di controllo, la quale può prendere tutti i provvedimenti necessari, ivi compresa la liquidazione dello stesso.

2.2 Sezione «Intermediari finanziari direttamente sottoposti»

Tra i compiti principali di questa sezione figurano l'autorizzazione ad esercitare accordata agli intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo nonché la loro vigilanza permanente. I rapporti annuali degli organi esterni di revisione LRD forniscono una panoramica

dell'applicazione, da parte degli intermediari finanziari, degli obblighi di diligenza contenuti nella legge sul riciclaggio di denaro e costituiscono una parte importante dell'attività di vigilanza. In caso di violazione della legge sul riciclaggio di denaro vengono ordinate misure al fine di ristabilire la legalità. Tra queste misure figurano il ritiro dell'autorizzazione ad esercitare e la messa in liquidazione dell'intermediario finanziario.

2.3 Sezione Revisione

La sezione Revisione collabora strettamente con le tre altre sezioni per tutte le revisioni LRD, siano esse effettuate dai collaboratori dell'Autorità di controllo oppure da un organo di revisione accreditato.

L'esecuzione di revisioni LRD presso intermediari finanziari autorizzati è normalmente affidata a società di revisione accreditate, che assumono così il compito dell'Autorità di controllo di controllare annualmente se gli intermediari finanziari autorizzati rispettano gli obblighi di diligenza previsti dalla legge sul riciclaggio di denaro e dalle sue disposizioni d'esecuzione. La sezione Revisione vigila sull'attività degli organi di revisione esterni LRD, esaminando in particolare i rapporti allestiti da questi ultimi e revisionando lei stessa, a campione, gli intermediari finanziari autorizzati.

La revisione degli OAD è invece effettuata esclusivamente dai collaboratori dell'Autorità di controllo, a prescindere da un'eccezione imposta dalla legge. Essa permette di verificare annualmente se l'OAD adempie ancora le condizioni che hanno portato al suo riconoscimento.

Infine, la sezione Revisione, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza generale, si occupa anche della valutazione e dello sviluppo permanenti dei concetti di vigilanza che si applicano agli OAD e agli intermediari finanziari.

2.4 Sezione Vigilanza mercato

La sezione Vigilanza mercato è incaricata in particolare d'identificare gli intermediari finanziari attivi illegalmente, al fine di sottometerli ad una vigilanza o di proibire loro di svolgere l'attività in questione. Se l'intermediario finanziario attivo illegalmente non cessa l'attività, l'Autorità di controllo lo costringe per mezzo della liquidazione del ramo di attività in questione oppure per mezzo della liquidazione della società stessa, nel caso in cui l'intermediazione finanziaria costituisce la parte principale della sua attività.

Il punto di partenza delle inchieste è generalmente costituito dalle informazioni comunicate da intermediari finanziari, dagli OAD, da altre autorità o da singole persone, oppure dalle ricerche attive dei collaboratori della sezione (ad es. filtraggio internet), o ancora da notizie diffuse dai media.

3 Attualità dell'Autorità di controllo

3.1 Domande concernenti l'assoggettamento

La definizione delle attività assoggettate alla LRD nel settore non-bancario occupa l'Autorità di controllo sin dalla sua creazione a causa dell'ampio margine di interpretazione della definizione legale. Essa riceve continuamente richieste da parte di intermediari finanziari potenziali del settore non-bancario desiderosi d'informarsi circa l'assoggettamento dell'attività che prevedono di esercitare.

In certi casi, la risposta è semplice poiché deducibile dal testo legale stesso. Tuttavia ciò non vale per numerose altre attività. L'Autorità di controllo è così costantemente indotta a precisare il testo legale o a interpretare la clausola generale³. Per questo motivo nel 2002 l'Autorità di controllo ha emanato un'ordinanza d'esecuzione, che stabilisce in modo chiaro quando un'intermediazione finanziaria nel settore non-bancario deve essere considerata un'attività svolta "a titolo professionale", dato che solamente tali attività sono sottoposte alla legge sul riciclaggio di denaro.⁴

Negli ultimi tempi l'Autorità di controllo ha sviluppato la sua prassi sulle seguenti questioni: campo di applicazione territoriale, attività nel settore finanziario quale condizione per l'assoggettamento alla clausola generale, assoggettamento dell'attività dello Stato, assoggettamento del trasporto di valori, del deposito di valori patrimoniali, delle operazioni di credito, dei servizi nel campo delle operazioni di pagamento, del commercio di materie prime, del commercio di biglietti di banca, monete e metalli preziosi, delle società di gruppo, degli organi delle società di domicilio, del personale ausiliario di un intermediario finanziario, non assoggettamento delle attività d'incasso, del trasporto di merci cash-on-delivery, degli organi delle società attive operativamente e interpretazione del concetto di valore mobiliare.

Altre precisazioni seguiranno. Quando prende una decisione di principio che può concernere numerosi intermediari finanziari, l'Autorità di controllo la pubblica sul suo sito internet⁵, al fine di renderla accessibile al più gran numero di persone possibile.

³ Art. 2 cpv. 3 primo periodo LRD.

⁴ Ordinanza dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002 sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD).

⁵ <http://www.gwg.admin.ch>

3.2 Obblighi di diligenza degli intermediari finanziari

3.2.1 Revisione totale dell'ordinanza

Le esperienze con l'ordinanza del 1998 dell'Autorità di controllo relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli sviluppi degli standard internazionali e la revisione degli obblighi di diligenza del settore bancario hanno reso necessaria una totale revisione totale dell'ordinanza. Essa è stata elaborata negli ultimi mesi ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2004. Le nuove disposizioni, per quanto possibile ed opportuno, sono state armonizzate con le disposizioni relative al settore bancario.

3.2.2 Principio orientato al rischio

La novità più importante è il principio orientato al rischio che gli intermediari finanziari dovranno utilizzare per prevenire il riciclaggio di denaro. Con riferimento all'obbligo speciale di chiarimento per relazioni d'affari e transazioni, l'intermediario finanziario dovrà suddividere i suoi clienti futuri almeno in due categorie, l'una con un normale rischio di riciclaggio, l'altra con un alto rischio. L'intermediario finanziario dovrà definire da sé i criteri per tale classificazione, a dipendenza della natura della sua società. Le relazioni d'affari con PEPs e le transazioni in denaro contante, metalli preziosi o titoli al portatore del valore di più di 100'000 franchi svizzeri dovranno essere annoverate in ogni caso nella categoria ad alto rischio. Inoltre gli intermediari finanziari dovranno introdurre un sistema di vigilanza sulle loro relazioni d'affari e transazioni.

3.2.3 Differenziazione secondo la grandezza dell'organizzazione interna

Le esigenze quanto all'organizzazione interna dipenderanno in futuro dalla dimensione dell'intermediario finanziario. Se esso occupa più di cinque persone che esercitano attività sottoposte alla legge sul riciclaggio di denaro, dovrà prescrivere direttive interne concernenti l'applicazione della legge nonché controlli interni. Se l'intermediario finanziario occupa meno di cinque persone le esigenze di organizzazione interna saranno molto semplificate. Tutti gli intermediari finanziari dovranno disporre di un esperto di riciclaggio, in modo che questi compiti e i controlli interni possano essere delegati ad una persona esterna qualificata.

3.2.4 Panorama delle ulteriori novità

Per gli intermediari di denaro e di valori saranno introdotte disposizioni speciali.

Nelle operazioni di cassa verranno applicati nuovi valori soglia per l'identificazione della controparte e l'accertamento dell'avente economicamente diritto.

L'ordinanza descriverà in modo più chiaro le modalità di rottura di relazioni d'affari sospette.

Essa ammetterà inoltre, per quanto concerne il rispetto degli obblighi di diligenza, l'intervento di un terzo, sia egli un altro intermediario finanziario o una persona qualsiasi. La responsabilità resterà comunque sempre dell'intermediario finanziario ai sensi della LRD.

Il formalismo relativo all'identificazione della controparte sarà considerevolmente ridotto. Ad esempio la scelta del documento ammesso per l'identificazione della controparte verrà ampliata. Lo stesso vale per la cerchia delle persone che possono emanare un'attestazione di autenticità per le copie dei documenti di identificazione.

All'inizio dell'ordinanza vi sarà una parte generale che conterrà definizioni ed alcuni principi generali relativi all'inizio dell'attività.



Lotta contro il riciclaggio di denaro: un importante compito della Commissione federale delle banche

1 Obiettivi di vigilanza della Commissione federale delle banche (CFB)

Alla CFB compete autonomamente la vigilanza sulle banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse, i fondi d'investimento e i sistemi di obbligazioni fondiarie¹. A tal fine, essa applica la legislazione federale concernente le banche², le borse, i commercianti di valori mobiliari³ e i fondi d'investimento⁴. Dal 1998, la Commissione detiene lo status di "autorità di vigilanza designata da leggi specifiche" ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. La sua attività persegue diversi obiettivi:

1.1 Tutela dei creditori e degli investitori

La CFB deve evitare nella massima misura possibile che i depositari vengano danneggiati da un eventuale fallimento di una banca. Allo stesso modo, gli investitori devono essere tutelati attraverso il rispetto delle disposizioni della Legge sulle borse e della Legge sui fondi d'investimento.

1.2 Tutela delle funzioni e del sistema

L'attività di vigilanza della CFB deve garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, evitando al contempo che il fallimento di singoli istituti inneschi sui mercati fenomeni di portata maggiore e reazioni a catena.

1.3 Tutela della fiducia e della reputazione: in questa sfera d'azione rientra la lotta al riciclaggio di denaro

Infine l'attività di vigilanza deve tutelare e rafforzare la fiducia del pubblico nella piazza finanziaria e nei singoli intermediari finanziari, garantendo al

¹ Art. 23 cpv. 1 LBCR.

² Legge sulle banche.

³ Legge sulle borse.

⁴ Legge sui fondi d'investimento.

contempo la loro buona reputazione. In particolare, è fondamentale evitare che gli intermediari finanziari siano oggetto di abusi da parte di riciclatori di denaro o divengano addirittura complici di tale pratica.

2 Lotta al riciclaggio da parte della CFB: un'attività iniziata ben prima del 1998

La CFB persegue l'obiettivo della lotta al riciclaggio di denaro ben da prima dell'entrata in vigore della Legge sul riciclaggio di denaro nel 1998.

2.1 Prassi finalizzata alla garanzia di un'attività irreprensibile (dal 1972)

Da quando ha ricevuto tale incarico a seguito di una revisione parziale della Legge sulle banche nel 1972, la CFB ha costantemente emanato decisioni nei confronti delle banche che non adempiono agli obblighi di diligenza derivanti dalla Legge sulle banche stessa. In una lunga serie di decisioni, la Commissione ha definito l'obbligo speciale di chiarimento delle banche, in base al quale queste ultime sono tenute a verificare accuratamente le circostanze economiche di transazioni insolite di cui non risulti chiaramente individuabile la legittimità. Il Tribunale federale ha confermato questa pratica adottata dalla CFB in diverse sentenze⁵.

2.2 Cooperazione alla creazione del GAFI–raccomandazioni (1989 – 1990)⁶

La CFB ha introdotto nel 1989 la prassi relativa agli obblighi particolari di chiarimento nell'ambito delle trattative per la creazione delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI)⁷, dove è stata ripresa nella raccomandazione 14, la quale a sua volta è alla base dell'articolo 6 della Legge sul riciclaggio di denaro. In questa fase decisiva delle trattative, la delegazione svizzera presso il GAFI era guidata dall'attuale direttore del segretariato della CFB.

2.3 Direttive della CFB in materia di riciclaggio di denaro (1991/1998)

La CFB ha recepito le raccomandazioni del GAFI nelle proprie direttive indirizzate alle banche del 1991, in seguito adeguate nel 1998 sulla base della nuova Legge sul riciclaggio di denaro. Queste direttive sono state

⁵ Ad esempio: DTF 111 II 126.

⁶ Per ulteriori informazioni relative al GAFI, si veda "Sviluppi internazionali nel campo della lotta al riciclaggio di denaro e il ruolo della Svizzera", cifra 2, pag. 21 segg.

⁷ In inglese Financial Action Task Force – FATF. Cfr. Bollettino CFB 31 pag. 31 segg., cfr. anche http://www1.oecd.org/fatf/pdf/40Rec_en.pdf.

rimpiazzate dall'Ordinanza sul riciclaggio di denaro della CFB⁸ entrata in vigore il primo luglio 2003.

2.4 Prassi relativa alle persone esposte politicamente "PEP" (dal 1986)

Dopo il verificarsi del caso Marcos nel 1986, la CFB ha espresso per la prima volta pubblicamente l'aspettativa che le decisioni concernenti relazioni bancarie con persone esposte politicamente (PEP) vengano prese esclusivamente a livello di direzione generale di una banca. Nel 1994, prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto penale in materia di corruzione, la CFB ha reso pubblicamente noto che l'accettazione di averi patrimoniali provenienti palesemente da attività di corruzione non è compatibile con la garanzia di un'attività irreprensibile prevista dalla Legge sulle banche. La Commissione ha in seguito riaffermato questa posizione nel corso delle proprie inchieste e nelle decisioni nei casi Montesinos e Abacha⁹. Anche in questo ambito si è sviluppato negli ultimi anni uno standard internazionale, salutato con favore e tuttora attivamente promosso dalla CFB.

3 La CFB vigila su un settore di centrale importanza per il mercato finanziario

La sorveglianza della CFB, in qualità di autorità competente in materia di riciclaggio di denaro, concerne le banche e i commercianti di valori mobiliari, ovvero un settore di centrale importanza del mercato finanziario svizzero. Benché soltanto all'incirca 400 dei circa 6'700 intermediari finanziari che sottostanno alla Legge sul riciclaggio di denaro soggiacciono alla sorveglianza della CFB, si tratta (assieme agli assicuratori) degli operatori economicamente più importanti.

3.1 Posizione di primo piano di banche e commercianti di valori mobiliari nel panorama della gestione finanziaria

Nel 2001 le banche gestivano depositi per un valore di circa 3'320 miliardi di franchi, ovvero la maggior parte di tutti i patrimoni amministrati in Svizzera. Il netto crollo dei mercati finanziari ha ridotto questo importo del 14% nel 2002 a 2'870 miliardi di franchi. Nel 2002, il valore dei fondi depositati presso dei conti di risparmio in Svizzera e presso dei conti di investimento per dei clienti svizzeri si elevava a 316 miliardi di franchi¹⁰.

⁸ Vedi cifra 5 qui sotto.

⁹ Cfr. relativi comunicati stampa (disponibili in tedesco e francese):
Abacha <http://www.ebk.admin.ch/d/archiv/2000/neu14-00.pdf> (tedesco)
e Montesinos <http://www.ebk.admin.ch/d/archiv/2001/m1113-01d.pdf> (tedesco).

¹⁰ Vedi "CFB: dati statistici", p. 71.

3.2 Gestione patrimoniale a nome proprio soltanto attraverso le banche e i commercianti di valori mobiliari

I gestori patrimoniali svizzeri possono aprire un conto presso una banca o un commerciante di valori patrimoniali solamente a nome dei loro clienti. Qualora i gestori patrimoniali effettuino tale operazione in nome proprio, vengono equiparati a commercianti di valori mobiliari, e in quanto tali necessitano di un'autorizzazione delle CFB e sono soggetti alla Legge sulle borse. Da ciò deriva che i clienti dei gestori patrimoniali indipendenti sono solitamente anche clienti di una banca, la quale è tenuta a sua volta a garantire nei loro confronti tutti gli obblighi di diligenza. In base all'attuale regolamentazione, i clienti vengono pertanto identificati due volte, ovvero dal gestore patrimoniale e da della banca stessa. In tale ambito, quest'ultima può fare affidamento sul lavoro svolto dal gestore patrimoniale, ma in ultima analisi è essa stessa responsabile e deve pertanto essere in possesso di tutta la documentazione necessaria.

4 Quadro normativo della lotta al riciclaggio di denaro da parte della CFB

4.1 Legge sulle banche, Legge sulle borse, Legge sui fondi d'investimento

I consiglieri di amministrazione e i direttori di rango più elevato di una banca o di un commerciante in valori mobiliari devono garantire "un'attività irreprensibile" ai sensi della Legge sulle banche e di quella sulle borse. Un requisito con formulazione simile è posto anche dalla Legge sui fondi d'investimento per quanto attiene il personale dirigente della direzione di un fondo. Questa condizione, necessaria per l'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata dalla CFB, è esaminata in particolare ogni volta che il personale responsabile lede le norme di diligenza in materia di lotta al riciclaggio di denaro.

4.2 Codice penale

Per questi motivi, anche le norme del Codice penale, sia per quanto riguarda gli aspetti generali, sia per le fattispecie relative al riciclaggio di denaro¹¹ e alla carenza di diligenza nelle attività finanziarie¹², rivestono un'importanza particolare per l'attività di sorveglianza della CFB. Nelle sue procedure amministrative la CFB verifica innanzitutto come questione preliminare se è stata riscontrata effettivamente una violazione di queste disposizioni. In tale

¹¹ Art. 305^{bis} CP.

¹² Art. 305^{ter} CP.

ambito, la CFB non è vincolata all'interpretazione data dalle corti penali, bensì può adottare parametri più restrittivi in quanto organo di sorveglianza. Inoltre, la sua azione non è orientata in prima istanza contro le persone fisiche, bensì si concentra preventivamente sulle banche e i commercianti di valori mobiliari in quanto tali.

4.3 Legge sul riciclaggio di denaro

Uno dei compiti della CFB è quello di vigilare affinché gli istituti bancari sottoposti alla sua sorveglianza applichino i doveri di diligenza imposti dalla legge sul riciclaggio di denaro. Si tratta in particolare dell'obbligo speciale di chiarimento), di provvedimenti organizzativi o anche dell'obbligo di comunicazione in caso di sospetto fondato di una situazione di riciclaggio. Inoltre la CFB è un'autorità di vigilanza designata da leggi specifiche ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro, con il compito di mettere in pratica gli obblighi di diligenza.

4.4 Ordinanza sul riciclaggio di denaro della CFB

Fino al primo luglio 2003, la messa in pratica di questi doveri è stata effettuata tramite le direttive relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro¹³, emesse nella forma di una circolare. Da allora, una nuova ordinanza ha sostituito queste direttive. Essa regola ad esempio quando è necessario operare accertamenti particolari in caso di relazioni d'affari inusuali, fissa i requisiti di carattere organizzativo e concretizza il comportamento da adottare in caso di sospetto di riciclaggio.

4.5 La Convenzione relativa all'obbligo di diligenza come strumento di autodisciplina

Dall'altra parte, la „Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche”¹⁴ (CDB), sottoscritta dagli istituti di credito nella forma di un contratto di diritto civile, concerne principalmente le modalità con cui le banche sono tenute a verificare l'identità della controparte contrattuale ed eventualmente di altre persone aventi diritto economico sui patrimoni investiti. Questo documento, revisionato nel 2002 e sottoposto all'approvazione della CFB, costituisce uno standard minimo da rispettare in materia di identificazione della clientela degli istituti sottoposti alla sorveglianza della CFB. Questa è inoltre informata di tutte le decisioni della Commissione di vigilanza CDB, la quale può sanzionare le banche (ma non i dipendenti che commettono

¹³ L'ultima in ordine cronologico è la circolare CFB 98/I:
<http://www.ebk.admin.ch/f/publik/rundsch/98-1.pdf>.

¹⁴ Ultima versione disponibile su Internet : http://www.swissbanking.org/fr/1116_f.pdf.

un'infrazione) con “multe civili” fino a 10 milioni di franchi. La CFB stabilisce in seguito se risulta necessario aprire una procedura di natura amministrativa contro i dipendenti interessati (in caso di messa in discussione della garanzia di un'attività irreprensibile) o degli istituti stessi (in caso di messa in discussione delle condizioni di autorizzazione). In ogni caso, le vicende di particolare gravità le sono già note.

5 Prospettive per la futura Ordinanza sul riciclaggio di denaro della CFB

Conformemente alle intenzioni espresse nell'ambito delle indagini correlate al caso Abacha nell'autunno 2000, la CFB ha proceduto alla revisione delle sue direttive in materia di riciclaggio di denaro. Il progetto di Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro è stato messo in consultazione nel giugno 2002 ed è stato adottato dalla CFB il 18 dicembre 2002 in una versione leggermente modificata¹⁵. Il nuovo testo legislativo è entrato in vigore il primo luglio 2003 e prevede un termine transitorio fino al primo luglio 2004 per l'adempimento delle disposizioni più complesse, quali l'installazione del sistema di sorveglianza delle transazioni o la classificazione della clientela nelle diverse categorie a rischio. In particolare, l'Ordinanza rinforza in diversi ambiti le norme di diligenza.

5.1 Chiarimenti complementari in caso di relazioni d'affari con rischi superiore

L'Ordinanza regola le esigenze in materia di diligenza in funzione del rischio. In altre parole, se le regole di identificazione applicabili all'insieme della clientela rimangono identiche (vedi convenzione di diligenza, ovvero copia di un documento di identità), in caso di relazioni d'affari che presentano rischi superiori le banche e i commercianti di valori mobiliari sono tenuti ad effettuare ulteriori accertamenti, ad esempio in ordine alla provenienza del patrimonio. Questo significa che, ai fini della propria attività professionale, gli intermediari finanziari dovranno individuare preventivamente una serie di categorie di rischi, sulle quali possono poi fondarsi per determinare e classificare a livello interno tutte le relazioni d'affari nuove o già concluse che presentano dei rischi superiori. Per questa clientela la semplice identificazione del cliente non è più sufficiente. In caso di necessità, si dovrà inoltre procedere a ulteriori accertamenti con relative procedure di plausibilizzazione e di documentazione.

¹⁵ Disponibile su internet: <http://www.ebk.admin.ch/d/regulier/gwv-181202-i.pdf>.

5.2 Sistemi informatici di sorveglianza delle transazioni

Con l'unica eccezione degli istituti di dimensioni particolarmente ridotti, in futuro tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari devono dotarsi di sistemi informatici di sorveglianza delle transazioni. Questi sistemi hanno lo scopo di contribuire ad individuare automaticamente le transazioni anomale o sospette; queste ultime devono in seguito essere sottoposte in tempi ridotti ad un esame approfondito, avviando se necessario ulteriori accertamenti circa la relazione d'affari.

5.3 Disposizioni relative alle persone esposte politicamente ed alla lotta contro la corruzione

L'Ordinanza della CFB mantiene le disposizioni fissate dalle vecchie direttive relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro concernenti le persone esposte politicamente. La decisione relativa all'accettazione, alla continuazione e/o al rigetto della relazione con tali persone deve essere adottata a livello di direzione generale. È strettamente vietata l'accettazione di valori patrimoniali derivanti da reati, tra i quali rientrano la corruzione e la malversazione di denaro pubblico, sia in Svizzera che all'estero.

5.4 Abuso del sistema finanziario da parte di terroristi

Le banche o i commercianti di valori mobiliari non possono in alcun modo intrattenere relazioni d'affari con persone od organizzazioni per le quali è presumibile un collegamento con organizzazioni terroristiche. Qualora tali relazioni vengano individuate, è necessario darne immediata notifica all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

5.5 Controllo globale (anche) dei rischi di reputazione

Le banche attive a livello mondiale devono rilevare, delimitare e controllare su un piano globale tutti i propri rischi. Tra questi spicca il rischio di reputazione derivante da relazioni d'affari intrattenute senza l'adozione delle necessarie misure di diligenza. Per tale motivo, i principi fondamentali della nuova ordinanza dovranno essere applicati alle entità del gruppo con sede all'estero. Qualora le disposizioni svizzere non corrispondano al diritto o alle consuetudini locali, i gruppi bancari svizzeri potrebbero essere oggetto di un pregiudizio concorrenziale. In questi casi, la CFB individuerà, di comune accordo con le autorità e gli istituti interessati, una soluzione ad hoc per la situazione specifica.

5.6 Programma di applicazione della nuova Ordinanza

Parallelamente alla concessione di un termine transitorio per l'entrata in vigore di alcune disposizioni complesse, l'ordinanza prevede la messa in funzione di un controllo di applicazione da parte degli intermediari finanziari interessati. L'idea è di assicurarsi un'applicazione adeguata da parte di questi ultimi. Così le banche, i negozianti e i direttori di fondi interessati hanno dovuto depositare in data 30 settembre un rapporto intermediario che presenta il loro concetto di applicazione dell'ordinanza e lo stato dei lavori ad essa collegati. Essi hanno tempo fino al 30 giugno 2004 per effettuare i lavori preparatori (messa in funzione di un sistema di sorveglianza delle transazioni, determinazione delle relazioni che presentano un rischio superiore, ecc.) che permettono un'applicazione dell'insieme delle disposizioni dell'ordinanza. I revisori esterni dovranno esaminare nel quadro della loro revisione annuale 2004 l'applicazione della nuova ordinanza.

6 Linee guida della CFB in materia di lotta al riciclaggio di denaro

Nell'ambito dell'inchiesta nel caso Abacha, la CFB ha elencato nella propria relazione annuale 2000¹⁶ i principi che caratterizzano la propria attività nel campo della lotta al riciclaggio di denaro.

6.1 Il rispetto degli obblighi di diligenza è un fattore di importanza centrale

La CFB non ritiene la mancata osservanza degli obblighi di diligenza previsti dalla Legge sul riciclaggio di denaro e dalle direttive della CFB (dal primo luglio 2003 dalla sua Ordinanza) come una bagattella. Al contrario, alla luce dei principi di tutela della reputazione e della fiducia precedentemente menzionati, il rispetto scrupoloso di questi obblighi è essenziale. La CFB giudica la violazione degli obblighi di diligenza come un caso rilevante ai fini del diritto di vigilanza, che giustifica quindi adeguate misure repressive e/o coercitive. In tale senso, la CFB non delega tale attività alle autorità penali, le quali di norma possono intervenire soltanto in tempi lunghi e non a fini preventivi, bensì soltanto repressivi.

¹⁶ Pag. 22 (tedesco), disponibile su internet all'indirizzo: <http://www.ebk.admin.ch/d/aktuell/neu090702-01d.pdf>; oppure pag. 164 (francese) disponibile su internet all'indirizzo: (<http://www.ebk.admin.ch/f/publik/bericht/jb00.pdf>).

6.2 Delle sanzioni rigorose per tutte le violazioni gravi agli obblighi di diligenza

La CFB persegue in modo attivo e coerente tutte le violazioni gravi degli obblighi, avviando essa stessa un procedimento (sulla base della propria Ordinanza sul riciclaggio di denaro), oppure notificando la violazione alle competenti autorità penali o della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza della banche. A causa della sovrapposizione delle norme sanzionatorie, è possibile anche l'instaurazione di procedure parallele.

6.3 I quadri responsabili rischiano pesanti sanzioni

I membri dei consigli di amministrazione e i direttori delle banche e dei commercianti di valori mobiliari devono offrire la "garanzia di un'attività irreprensibile" ai sensi della Legge sulle banche e di quella sulle borse. Qualora tali persone risultino responsabili di gravi inadempienze dell'obbligo di diligenza o di lacune organizzative nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro, esse rischiano un provvedimento disciplinare da parte della CFB, mediante il quale vengono interdette per un determinato periodo di tempo dall'assunzione di una funzione analoga a quella ricoperta presso una qualsiasi altra società soggetta alla vigilanza della CFB.

6.4 Le lacune organizzative devono essere colmate in maniera rapida ed efficace

Qualora la CFB individui lacune di natura organizzativa ordina, eventualmente attraverso una decisione, la rimozione rapida ed efficace delle stesse. Tale ingiunzione può essere collegata ad un susseguente controllo da parte di una società di revisione sottoposto dalla legge sulle banche o della stessa CFB.


6.5 Ritiro della licenza in caso di perdurare delle lacune organizzative

Qualora nonostante tale ingiunzione una banca non dia seguito agli impegni presi, oppure se al suo interno vengono registrati ripetutamente o costantemente casi di lacune organizzative, la banca stessa si espone al ritiro della licenza.

6.6 Necessità dell'equiparazione internazionale degli standard di diligenza

Non da ultimo, al fine di garantire una parità concorrenziale a livello internazionale, la CFB supporta attivamente tutte le iniziative volte a un'armonizzazione internazionale sulla base del livello particolarmente

elevato da essa perseguito. Pertanto la CFB si impegna attivamente per il raggiungimento di tale obiettivo all'interno di organi internazionali e nell'ambito di contatti bilaterali, non esitando ad evocare apertamente le eventuali discrepanze di natura regolamentativa.



Lotta contro il riciclaggio di denaro nel campo delle assicurazioni private

1 Ambito di sorveglianza dell'UFAP

L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) fa parte del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e provvede affinché le società d'assicurazioni private possano adempiere in ogni istante i loro obblighi nei confronti degli assicurati¹.

A tal fine l'UFAP controlla l'attività degli istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla sorveglianza statale, segnatamente degli assicuratori sulla vita, degli assicuratori contro infortuni e danni nonché dei riassicuratori. Non sono soggette alla sorveglianza dell'UFAP le assicurazioni statali come l'AVS, l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni SUVA e l'assicurazione militare nonché determinate casse pensioni e gli istituti d'assicurazione esteri che gestiscono soltanto attività di riassicurazione. Le casse malati soggiacciono alla sorveglianza dell'UFAP soltanto per quanto concerne le assicurazioni complementari.

Rientra nella sorveglianza delle attività assicurative anche la lotta contro il riciclaggio di denaro. Dei 51 miliardi di franchi che costituiscono il volume totale dei premi (di cui 34 miliardi vanno attribuiti alle assicurazioni sulla vita) qualcosa di più di 20 miliardi di franchi sono rilevanti per la vigilanza concernente la lotta contro il riciclaggio. Per l'esecuzione della legge sul riciclaggio di denaro rivestono un ruolo centrale le ispezioni effettuate presso gli assicuratori nell'ambito dell'attività di sorveglianza dell'Ufficio. Di conseguenza la lotta contro il riciclaggio di denaro costituisce un punto d'esame importante nel corso d'ogni ispezione. Durante l'allestimento del piano annuale d'ispezione, il competente settore preposto agli investimenti definisce i pertinenti punti da esaminare.

L'UFAP collabora inoltre all'elaborazione della legislazione e di norme contro il riciclaggio di denaro a livello internazionale e fornisce informazioni in caso di richieste in materia.

¹ Cfr. il sito internet dell'UFAP: www.bpv.admin.ch.

2 Lotta contro il riciclaggio da parte dell'UFAP

2.1 Obiettivo e campo d'applicazione della legge sul riciclaggio di denaro riguardo agli assicuratori

Secondo la legge sul riciclaggio di denaro² l'UFAP controlla i provvedimenti degli assicuratori sulla vita intesi ad impedire il riciclaggio di denaro. Fanno segnatamente parte degli obblighi che incombono agli assicuratori sulla vita l'identificazione della controparte e l'accertamento relativo all'avvenute economicamente diritto; il chiarimento dello scopo di un'assicurazione che appare inusuale o se vi sono sospetti che i valori patrimoniali coinvolti provengano da un crimine o sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; la conservazione dei documenti che comprovano i chiarimenti effettuati e inoltre l'obbligo di formare sufficientemente il personale e di provvedere a svolgere i controlli.

Se un assicuratore sulla vita è a conoscenza o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali, oggetto di una relazione d'affari, sono in relazione con il riciclaggio di denaro, deve darne comunicazione senza indugio all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) istituito in seno all'Ufficio federale di Polizia.

2.2 Principio dell'autodisciplina

La legge sul riciclaggio di denaro lascia lo spazio per lo sviluppo di un'autodisciplina da parte degli intermediari finanziari interessati. Gli istituti d'assicurazione sulla vita hanno fatto uso di questa possibilità. Nel 1998 l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) ha istituito un organismo d'autodisciplina, l'OAD-ASA. Tuttavia l'autodisciplina non esonera le autorità di sorveglianza previste nella legislazione, ossia in questo caso l'UFAP, dai loro obblighi di sorveglianza nei confronti degli intermediari finanziari a loro sottoposti. Conformemente alla legge sul riciclaggio di denaro, la vigilanza sul rispetto degli obblighi secondo il capitolo 2 della legge (ossia gli obblighi di diligenza e gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro) da parte degli istituti d'assicurazione spetta dunque all'UFAP, indipendentemente dal fatto che un istituto d'assicurazione sia affiliato o meno all'OAD-ASA. Gli istituti d'assicurazione non affiliati all'OAD-ASA, che sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro, vengono esclusivamente e direttamente sorvegliati dall'UFAP. Mediante un questionario essi devono fornire annualmente informazioni sulle attività nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro. La maggioranza degli assicuratori sulla vita che hanno la loro sede in Svizzera è affiliata all'OAD-ASA. Soltanto tre società non hanno aderito a questo organismo.

² Art. 12 LRD.

2.2.1 L'organismo d'autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (OAD-ASA)

In un regolamento l'OAD-ASA precisa gli obblighi definiti nella legge sul riciclaggio di denaro³. Il regolamento obbliga le società affiliate ad istituire un organo responsabile all'interno della società per le misure di lotta contro il riciclaggio di denaro. Esso prevede inoltre un sistema di controllo e di sanzioni. Se ad esempio una società viola gli obblighi che le spettano, la direzione dell'OAD-ASA può decidere delle sanzioni che vanno dall'ammonizione fino alla multa di al massimo 1 milione di franchi.

Gli organismi d'autodisciplina degli istituti d'assicurazione – attualmente esiste soltanto l'OAD-ASA – necessitano del riconoscimento da parte dell'UFAP e sottostanno parimenti alla sua sorveglianza. Essi devono tenere un registro degli istituti d'assicurazione affiliati. L'OAD deve informare l'UFAP sulle proprie attività mediante un rapporto annuale. Se l'OAD viola le pertinenti prescrizioni, l'UFAP può in casi estremi revocargli il riconoscimento.

2.3 Ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro

L'UFAP ha concretizzato gli obblighi giusta la legge contro il riciclaggio di denaro per via d'ordinanza e stabilito il modo in cui gli istituti di assicurazione li devono adempiere⁴. L'ordinanza dell'UFAP sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD) è entrata in vigore il 30 agosto 1999. Essa costituisce pure il fondamento per il regolamento dell'OAD.

Siffatta ordinanza evidenzia gli obblighi degli istituti di assicurazione, delimita il quadro legale dell'autodisciplina nell'ambito assicurativo, definisce i compiti dell'UFAP relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed elenca le misure a sua disposizione per adempiere i suoi compiti. L'ordinanza si applica a tutti gli istituti di assicurazione giusta la legge sulla sorveglianza degli assicuratori⁵ che esercitano un'attività nell'ambito dell'assicurazione diretta sulla vita o che offrono o distribuiscono quote di fondi di investimento. Le prescrizioni vanno intese come prescrizioni minime; l'OAD può prevedere disposizioni suppletive o più severe.

³ Identificazione della controparte, accertamento relativo all'avente economicamente diritto, accertamento del destinatario del pagamento, chiarimento delle circostanze economiche e dello scopo di una transazione, obbligo di allestire e conservare documenti.

⁴ Art. 16 LRD.

⁵ Legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA).

2.3.1 *Precisazione degli obblighi giusta il capitolo 2 della legge sul riciclaggio di denaro*

2.3.1.1 *Identificazione della controparte*

L'ordinanza fissa segnatamente l'importo a partire dal quale è obbligatoria l'identificazione della controparte, ossia concreta la nozione di "importo rilevante". L'identificazione deve avvenire alla conclusione di un contratto individuale di assicurazione sulla vita se il premio unico o i premi periodici superano l'importo di 25'000 franchi per contratto nell'arco di cinque anni. Vi è parimenti un obbligo di identificazione nel caso di un versamento di premi superiore a 25'000 franchi su un conto a favore di un'assicurazione sulla vita individuale, sempreché non esista ancora un contratto assicurativo, nonché in occasione della vendita di quote di fondi di investimento⁶.

2.3.1.2 *Accertamento dell'avente economicamente diritto*

L'istituto di assicurazione deve richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto soprattutto nel caso in cui la controparte non sia l'avente economicamente diritto o vi siano dubbi in merito, segnatamente se la controparte agisce in quanto rappresentante autorizzato di terzi.

2.3.1.3 *Obbligo di documentazione*

Gli istituti di assicurazione devono allestire i documenti probatori relativi alle conclusioni di assicurazioni e alle identificazioni nonché ai chiarimenti effettuati. Terzi con competenze specifiche – segnatamente l'UFAP – possono in tal modo formarsi, a ogni momento, un giudizio attendibile sul rispetto della LRD e dell'ordinanza da parte dell'istituto di assicurazione nonché sull'esame dell'identità del contraente e sull'identificazione dell'avente economicamente diritto (termine di conservazione almeno dieci anni).

2.3.1.4 *Obbligo di comunicazione*

L'obbligo di comunicazione è disciplinato dalle disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro. Gli istituti di assicurazione sono tenuti a informare l'UFAP in merito a comunicazioni trasmesse all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).

2.3.1.5 *Misure organizzative*

Ogni istituto di assicurazione sottoposto alla legge sul riciclaggio di denaro designa un organo responsabile all'interno della società che vigili sul rispetto delle prescrizioni della LRD e dell'ordinanza nonché sulla formazione appro-

⁶ Art. 5 ORD.

priata del personale in merito alle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro.

2.3.2 Delimitazione del quadro legale per gli OAD delle assicurazioni private

L'UFAP rilascia il riconoscimento agli OAD. Essi sottostanno alla vigilanza dell'UFAP e devono tenere un registro degli istituti di assicurazione affiliati. Inoltre, essi devono comunicare ogni modifica successiva all'UFAP. Gli OAD sono tenuti a presentare all'UFAP un rapporto annuale sulle loro attività.

2.3.3 Concretizzazione dei compiti e delle misure dell'UFAP in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

L'UFAP approva i regolamenti degli OAD. Esso vigila affinché gli OAD applichino questi regolamenti e gli istituti di assicurazione non affiliati a un OAD rispettino gli obblighi di cui al capitolo 2 della legge sul riciclaggio di denaro. Inoltre, mediante circolare, l'UFAP trasmette all'OAD-ASA e agli istituti di assicurazione sulla vita direttamente sottoposti le decisioni della Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) per attuazione.

L'UFAP può effettuare ispezioni in loco o affidare a servizi di revisione il compito di effettuare i controlli. In caso di infrazioni all'ordinanza, l'UFAP può ricorrere, oltre alle misure che gli competono conformemente alla legislazione sulla vigilanza degli istituti di assicurazione, anche alle misure previste dall'articolo 20 LRD al fine di ripristinare la legalità giusta la legge sul riciclaggio di denaro⁷. Esso può revocare a un istituto di assicurazione l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività se quest'ultimo viola ripetutamente o gravemente gli obblighi legali della legge sul riciclaggio di denaro.

2.4 Attività attuali – compiti permanenti

Dalle disposizioni legali risulta per l'UFAP tutta una serie di compiti permanenti nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro:

- controllo del rapporto annuale degli OAD;
- appuramento dell'elenco dei membri dell'OAD-ASA e dell'elenco degli istituti non affiliati;
- organizzazione di manifestazioni in materia di formazione (attive e passive);
- controllo delle misure specifiche delle assicurazioni in occasione delle ispezioni presso le sedi delle società;
- aggiornamento corrente delle prescrizioni a livello di legge e di ordinanza;
- risposta a richieste d'informazione da parte di associazioni, società e terzi in merito al campo di applicazione delle norme della LRD.

⁷ Art. 20 LRD.

3 Sviluppi

Al centro dei più recenti sviluppi vi sono la sorveglianza degli intermediari assicurativi e il Liechtenstein.

Il 9 maggio 2003 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la revisione totale della sorveglianza degli assicuratori⁸. Nel messaggio si prevede che gli intermediari indipendenti (broker), per poter esercitare la loro attività, debbano iscriversi in un registro che sarà gestito dall'UFAP. In relazione a questa novità, mediante un adeguamento della legge contro il riciclaggio, si propone inoltre di trasferire all'UFAP la vigilanza in materia di riciclaggio di denaro sugli intermediari indipendenti (finora compito dell'Autorità di controllo). Il progetto viene attualmente dibattuto al Consiglio degli Stati.

Gli assicuratori svizzeri attivi nel Principato del Liechtenstein devono anch'essi sottoporre gli affari conclusi sul territorio del Liechtenstein a un controllo in materia di riciclaggio di denaro. Finora la legge non disciplinava la questione della competenza. Conformemente all'ordinanza dell'UFAP, la vigilanza sulle misure applicate negli affari conclusi sul territorio del Liechtenstein era di competenza dell'UFAP, tenendo conto tuttavia dei valori limite validi nel Principato ai fini dell'identificazione dei clienti. A partire dall'anno prossimo questa regola varrà soltanto per quegli affari che la Svizzera concluderà sulla base della cosiddetta libera prestazione. Gli affari che conclude uno stabilimento del Liechtenstein di un'impresa svizzera saranno sottoposti alla vigilanza sul riciclaggio di denaro del Principato. Tale adeguamento è in parte la conseguenza dell'istituzione di un'efficiente vigilanza in materia di riciclaggio di denaro nel Principato del Liechtenstein ed è fissato nell'ambito dell'accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta⁹.

⁸ FF del 10 giugno 2003, p. 3233.

⁹ RS 0.961.514.

La prevenzione del riciclaggio di denaro nei casinò

1 I rischi di riciclaggio di denaro nei casinò

Esistono fondamentalmente tre livelli di rischio di riciclaggio nei casinò, in corrispondenza alle tre possibilità di abusare delle case da gioco per riciclare denaro.

1.1 Primo livello di rischio: il giocatore

Come prima possibilità vi è il rischio che vincite in un casinò siano addotte a giustificazione fittizia di un incremento patrimoniale

. Un riciclatore che, attraverso una banca, intende introdurre di nascosto nel circuito finanziario una somma di denaro insolitamente alta, giustificherà la transazione nei confronti della banca, asserendo di aver vinto la somma in questione in un casinò.

Ma i casinò svolgono anche la funzione di cambio valute. Le banconote originali provenienti per esempio dal riscatto chiesto in seguito ad un rapimento possono essere cambiate con banconote "pulite". Tale rischio esiste tuttavia presso qualsiasi impresa che offre come prestazione il cambio di valute.

1.2 Secondo livello di rischio: i casinò che offrono prestazioni finanziarie

Come seconda possibilità un casinò rischia di diventare attrattivo per i riciclatori di denaro, se offre prestazioni finanziarie vere e proprie sia sotto forma di depositi che di conti per i giocatori. In tal caso i casinò possono anche fungere da mezzo di trasferimento internazionale di denaro qualora sia per esempio possibile giocare a Vienna, far addebitare le vincite (o altri valori) su un conto, quindi continuare a giocare a Zurigo e riscuotere lì il denaro oppure trasferirlo presso un altro casinò, per esempio a Las Vegas. In tal modo si crea una rete parabancaria grazie alla quale il denaro può essere trasferito rapidamente e per vie relativamente ignote. È anche pensabile che il casinò effettui il versamento della somma vinta da un giocatore non in contanti o mediante un assegno nominativo, ma mediante trasferimento bancario

direttamente sul conto del giocatore. Si apre così un'ulteriore porta per l'immissione di denaro "sporco" nel circuito finanziario.

1.3 Terzo livello di rischio: il casinò come "front company"

Come terza possibilità di abusare dei casinò è ipotizzabile soprattutto la strumentalizzazione della dirigenza o di impiegati che occupano una posizione chiave. Proprio nell'ambiente dei casinò va tenuto conto del fatto che gli impiegati possono essere oggetto di tentativi di corruzione. Se i riciclatori di denaro riescono ad approfittare dei canali finanziari di un casinò, questo diventa per loro una perfetta "front-company". È pertanto di capitale importanza l'esame degli interessi che vincolano i gestori dei casinò: i titolari di una concessione devono poter essere valutati in modo approfondito, le partecipazioni devono essere rivelate e deve esservi chiarezza sull'appartenenza economica dei gestori di casinò.

2 Misure legislative per ridurre al minimo il rischio di riciclaggio di denaro

2.1 Applicazione della legge sul riciclaggio di denaro ai casinò

Per contrastare in particolare i rischi del primo livello e in parte quelli del secondo livello, la legge sulle case da gioco¹ sancisce che in Svizzera i casinò sottostanno alla legge sul riciclaggio di denaro. In tal modo ai casinò sono imposti gli stessi obblighi di diligenza che alle banche, agli istituti assicurativi e ad altri intermediari finanziari.

2.2 Prescrizioni legali specifiche

I rischi di cui sopra erano noti già durante l'elaborazione della legge sulle case da gioco così come erano già note le prescrizioni della legge sul riciclaggio di denaro.

Dei rischi particolari di riciclaggio di denaro – soprattutto di quelli del terzo livello – si è tenuto conto nella legge sulle case da gioco mediante prescrizioni specifiche.

2.2.1 Condizioni per l'ottenimento della concessione

Le condizioni per l'ottenimento della concessione mirano in particolare a identificare gli interessi che vincolano il gestore del casinò e a conoscere gli aventi diritto economici del casinò.

¹ Art. 34 LCG.

Una concessione può essere rilasciata a una società anonima soltanto se è di diritto svizzero, il suo capitale azionario è suddiviso in azioni nominative e i membri del suo consiglio di amministrazione sono domiciliati in Svizzera.

Un'altra condizione è che il richiedente, i soci in affari più importanti e i loro aventi diritto economici, nonché i possessori di quote e i loro aventi diritto economici dispongano di mezzi finanziari propri sufficienti, godano di una buona reputazione e offrano tutte le garanzie per un'attività irreprensibile. Inoltre il richiedente e i possessori di quote devono aver dimostrato la provenienza lecita dei mezzi finanziari a disposizione.

In tale contesto sono considerate aventi diritto economici le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale è superiore al 5 per cento e le persone o i gruppi di persone legati a un diritto di voto la cui partecipazione supera il 5 per cento di tutti i diritti di voto. Le persone che detengono una tale partecipazione devono, fra l'altro, fornire alla Commissione una dichiarazione attestante se detengono la partecipazione a titolo personale o a titolo fiduciario per conto terzi e se hanno concesso, per tale partecipazione, opzioni o altri diritti analoghi.

Il tal modo si dovrebbe creare trasparenza sulle relazioni, mettere in luce rapporti di dipendenza e ridurli al minimo.

2.2.2 Tassazione dei casinò

I casinò – oltre che all'imposta ordinaria sulle società – sottostanno a una tassa calcolata sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco). Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite versate. Il gettito di tale tassa è destinato, come entrata vincolata, al fondo di compensazione dell'AVS. L'aliquota della tassa si situa fra il 40% e l'80%. Un tale onere fiscale supplementare riduce l'attrattiva di usare i casinò per il riciclaggio in grande stile di denaro sporco.

2.2.3 Altre disposizioni in relazione con i rischi di riciclaggio di denaro

Nella legge sulle case da gioco e nell'omonima ordinanza è stato fra l'altro disposto che le vincite possono essere registrate unicamente se il casinò ha potuto verificare la provenienza delle poste e l'effettiva vincita. Inoltre il casinò non può né accettare né emettere assegni al portatore. Nel caso in cui il casinò emetta un assegno nominativo in favore di un giocatore, sull'assegno deve figurare la menzione seguente: "Il presente documento non conferma né una posta né una vincita". In tal modo si rende più difficile una giustificazione fasulla della provenienza di somme di denaro dubbie. Il casinò non può nemmeno concedere prestiti o anticipi; sui depositi di giocatori non può versare interessi. In un casinò si può giocare unicamente con i gettoni (fiche) "propri del casinò", vale a dire con i gettoni emessi dal casinò in questione; inoltre i gettoni di altri casinò non sono cambiati in contanti. Al

momento di aprire un conto a un giocatore, la massima attenzione al rispetto degli obblighi di diligenza è di rigore. Il denaro destinato ad alimentare un tale conto può provenire unicamente da una banca sita in un Paese GAFI (Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro). L'alimentazione di un tale conto non può avvenire né in contanti né da parte di terzi. L'eventuale versamento di un saldo avviene esclusivamente sul conto del giocatore presso una filiale della banca che aveva originariamente alimentato il conto in questione.

3 Revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI

Nell'ambito della più recente rielaborazione delle raccomandazioni GAFI (giugno 2003), gli obblighi di diligenza e l'obbligo di comunicare i sospetti sono stati estesi ai casinò. La soglia applicabile alle transazioni finanziarie occasionali è stata segnatamente stabilita a USD/EU 3'000. Di conseguenza, l'ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (OCFCG-LRD) - che attualmente prevede per le operazioni di cassa una soglia di identificazione di 15'000 franchi, rispettivamente di 5'000 franchi se l'operazione è effettuata in valuta estera - sarà prossimamente adeguata a queste nuove raccomandazioni.

4 Attività generale della Commissione federale delle case da gioco (CFCG)

4.1 I compiti della CFCG

4.1.1 Introduzione

La CFCG con il suo segretariato è un'autorità federale indipendente, aggregata amministrativamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Ha iniziato la sua attività il 1° aprile 2000, in concomitanza con l'entrata in vigore della legge sulle case da gioco che disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in denaro nonché il rilascio di concessioni, la gestione e l'imposizione fiscale delle case da gioco.

Al momento dell'entrata in vigore della legge sulle case da gioco, in Svizzera non vi erano casinò veri e propri, vale a dire con offerta di giochi da tavolo come per esempio la roulette o il Black Jack. Fu la nuova legge ad autorizzare concessioni per l'esercizio dei cosiddetti "grandi giochi". Di conseguenza l'attività della CFCG si è in un primo tempo concentrata sull'esame e sulla valutazione delle domande di concessione. In tale contesto si è data la massima importanza al rischio di strumentalizzazione del casinò, esaminando in modo estremamente approfondito la buona reputazione, le garanzie per un'attività irreprensibile e la provenienza lecita dei mezzi

finanziari. Alla fine di giugno 2002, ha aperto le porte il primo casinò munito di una concessione definitiva. Alla fine 2003 saranno in esercizio 20 case da gioco. L'attività principale della CFCG sarà pertanto dedicata ai compiti di vigilanza.

4.1.2 Compiti

Il mandato della CFCG consiste, fra l'altro, nel vigilare che i casinò rispettino le prescrizioni legali. Il mandato concerne in modo particolare i seguenti aspetti:

- vigilanza sulla gestione dei casinò e l'esercizio dei giochi nei casinò;
- vigilanza sul rispetto degli obblighi imposti dalla legge sul riciclaggio di denaro da parte dei casinò;
- vigilanza sull'attuazione della concezione di sicurezza e della concezione sociale nei casinò.

Nell'ambito della concezione di sicurezza il casinò deve indicare con quali provvedimenti intende garantire il rispetto della legge sul riciclaggio di denaro. Fra l'altro la concezione di sicurezza deve anche prevedere come scoprire tempestivamente azioni ed eventi illeciti.

Inoltre il segretariato della CFCG conduce autonomamente le istruzioni penali relative a violazioni contro la legge sulle case da gioco. La Commissione è l'autorità giudicante. La procedura è retta dalla legge federale sul diritto penale amministrativo. I procedimenti concernono principalmente il gioco d'azzardo illecito fuori dei casinò.

5 Sorveglianza sui casinò

5.1 Sorveglianza da parte della CFCG

La CFCG esercita una sorveglianza diretta sui casinò e procede essa stessa a controlli in loco. Per adempire i propri compiti può conferire agli uffici di revisione mandati speciali.

I casinò sono tenuti a far verificare ogni anno il loro rendiconto da un organo di revisione indipendente sotto il profilo economico e giuridico. Nell'ambito di tale esame il verificatore incaricato elabora un rapporto esplicativo. L'organo di revisione trasmette il rapporto di revisione alla CFCG. Nell'ambito di tale esame l'ufficio di revisione deve inoltre pronunciarsi sull'idoneità dei provvedimenti che il casinò ha adottato per impedire la criminalità in generale e il riciclaggio di denaro in particolare.

Parallelamente, in occasione delle sue ispezioni in loco, la CFCG verifica il rispetto delle prescrizioni relative alla legge sul riciclaggio di denaro e di quelle relative alla legge sulle case da gioco.

5.1.1 Possibili sanzioni della CFCG

Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la CFCG può esigere dai casinò, dalle ditte che fabbricano e commerciano apparecchiature di gioco e dagli uffici di revisione le informazioni e i documenti necessari. In caso di violazione della legge sulle case da gioco o di altri illeciti, la Commissione decide i provvedimenti necessari al ripristino della situazione legale o all'eliminazione degli illeciti. Per la durata dell'inchiesta può ordinare misure cautelative e in particolare sospendere la concessione. Nei casi gravi, il procedimento può portare a una limitazione della concessione o al suo ritiro.

5.2 La CFCG come autorità di vigilanza nel settore del riciclaggio di denaro designata da leggi specifiche

La legge sul riciclaggio di denaro assegna alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche il compito di definire, per gli intermediari finanziari ad esse sottoposti, gli obblighi di diligenza e di stabilire il modo in cui essi devono essere adempiuti. Le autorità di vigilanza devono però tenere conto della regolamentazione degli obblighi di diligenza da parte degli organismi di autodisciplina.

Dal 1999 esiste un organismo di autodisciplina diretto dalla Federazione svizzera dei casinò (OAD FSC). In previsione delle concessioni definitive per i casinò, l'attuale regolamento dell'OAD è stato completamente rielaborato. In tale contesto si è badato che il regolamento, l'organizzazione e le modalità di controllo e di formazione corrispondessero al livello degli organismi di autodisciplina riconosciuti dagli organi di controllo. Allo scopo l'OAD si è tenuto in permanente contatto con la CFCG. Nel giugno del 2002, la CFCG si è dichiarata d'accordo con il regolamento dell'OAD FSC che considera come uno standard minimo nell'ambito della sua vigilanza diretta.



Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: organizzazione, ruolo e attività

1 Organizzazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS)

1.1 Creazione di MROS nel 1998

La legge relativa alla lotta sul riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD), entrata in vigore il 1° aprile 1998, ha introdotto per la prima volta nel diritto svizzero l'obbligo di comunicazione¹, in base al diritto di comunicazione previsto dal Codice penale svizzero². Tuttavia, mentre in questo si invitava gli intermediari finanziari a denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale gli indizi di attività sospette di riciclaggio, nella nuova legge sul riciclaggio di denaro del 1997 si obbliga gli intermediari finanziari, pena la sanzione, a comunicare a MROS i sospetti fondati di riciclaggio di denaro.

Composto fin dall'inizio da quattro specialisti del mondo finanziario, MROS ha un'effettivo attuale di 8 persone. Tenendo conto dell'aumento sostanziale del numero delle comunicazioni (vedi cif. 6) nonché della varietà degli intermediari finanziari che sottostanno all'obbligo di comunicazione, MROS si è progressivamente assicurato la collaborazione di specialisti provenienti dalle autorità preposte al perseguimento penale, dalle banche, dalle assicurazioni e dalle professioni giuridiche.

MROS fa parte della divisione Servizi in seno all'Ufficio federale di polizia, Dipartimento federale di giustizia e polizia. Tale collocazione non gli conferisce lo statuto di autorità preposta al perseguimento penale, né quello di autorità di polizia, ma gli assicura l'indipendenza voluta dalla legge.

¹ Art. 9 LRD.

² Art. 305^{ter} CP, entrato in vigore il 1° agosto 1994.

L'Ufficio di comunicazione è quindi un'autorità amministrativa il cui ruolo consiste nel fungere da ente di collegamento tra gli intermediari finanziari e le autorità preposte al perseguimento penale.

1.2 I tre pilastri della lotta contro il riciclaggio di denaro in seno all'Ufficio federale di polizia

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, delle nuove competenze della Confederazione in materia di criminalità economica, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro, l'Ufficio federale di polizia poggia ora su tre pilastri distinti:

- l'Ufficio di comunicazione (MROS)
- la Polizia giudiziaria federale
- il Servizio di analisi e prevenzione.

La divisione Riciclaggio di denaro della Polizia giudiziaria federale, suddivisa in 4 commissariati con un totale di 35 collaboratori, è responsabile delle indagini in materia di riciclaggio di denaro, sotto la direzione del Ministero Pubblico della Confederazione.

Per quanto riguarda il Servizio di analisi e prevenzione, che esiste dal 1° gennaio 2002, esso si è assicurato la collaborazione di criminologi, la cui attività consiste nell'analizzare il fenomeno del riciclaggio di denaro e nello stabilire tipologie nell'interesse di tutte le autorità impegnate nella lotta contro questo reato.

2 Trattamento delle comunicazioni entro cinque giorni

2.1 Svolgimento cronologico

Per motivi di efficacia e rapidità, gli intermediari finanziari usufruiscono di un modulo elettronico disponibile sul sito Internet di MROS³. L'utilizzazione di questi moduli è assolutamente necessaria perché permette di trattare esaustivamente una comunicazione, senza bisogno di richiedere ulteriori informazioni agli intermediari finanziari. La corrispondenza è assicurata per fax e confermata per corriere.

Il trattamento di una comunicazione è condizionato dal termine estremamente breve fissato dalla legge⁴. In effetti, in virtù di questa disposizione, l'intermediario finanziario è obbligato a bloccare i fondi che sono oggetto della comunicazione a partire dall'invio di quest'ultima a MROS.

³ www.admin.bap.ch.

⁴ Art. 10 LRD.

Alla scadenza del termine di cinque giorni, in assenza di un blocco giudiziario, l'intermediario finanziario è autorizzato a liberare i fondi.

Ciò implica che MROS assicura il trattamento della comunicazione, vale a dire prende la decisione, all'occorrenza, di far seguire il caso dall'autorità preposta al perseguimento penale, entro un lasso di tempo utile (tre o quattro giorni). Quest'ultima esegue a sua volta un esame sommario degli atti e notifica all'intermediario finanziario un'eventuale blocco giudiziario dei fondi.

Si tratta in questo caso di una costrizione che condiziona lo svolgimento dell'insieme delle operazioni, ma che illustra allo stesso tempo l'efficacia del dispositivo svizzero antiriciclaggio.

Le operazioni per il trattamento di una comunicazione cominciano, tra l'altro, con una ricerca nelle banche dati seguenti:

- VOSTRA fedina penale
- RIPOL persone ricercate
- AUPER atti dell'assistenza giudiziaria internazionale
- JANUS criminalità organizzata.

La ricerca permette di verificare se le persone e le ditte indicate dall'intermediario finanziario nella comunicazione sono segnalate. Se necessario, MROS consulta anche banche dati pubbliche come Reuters o Dun & Bradstreet.

Tutte le comunicazioni nonché le richieste di informazioni indirizzate a MROS dai corrispettivi uffici all'estero⁵, sono raccolte in una banca dati specifica gestita da MROS, denominata GEWA. Anche le sentenze emesse dalle autorità nazionali in materia di riciclaggio di denaro sono raccolte in GEWA.

Se la comunicazione contiene uno o più punti di contatto con l'estero, per esempio la nazionalità delle persone o delle società implicate o fatti accaduti all'estero in relazione con il riciclaggio di denaro, MROS, in quanto membro del gruppo Egmont⁶, ha la possibilità di interrogare gli uffici corrispondenti all'estero.

2.2 Il sospetto fondato

Una delle caratteristiche principali del diritto svizzero in materia di riciclaggio di denaro è la necessità dell'esistenza di un sospetto fondato di riciclaggio⁷, quale condizione per l'avvio della procedura penale per mezzo della comunicazione a MROS.

⁵ Vedi cif. 3.

⁶ Vedi cif. 3.

⁷ Art. 9 LRD.

Questa necessità è soddisfatta sia direttamente attraverso gli elementi contenuti nella comunicazione dell'intermediario finanziario, sia grazie ai risultati ottenuti da MROS con l'analisi e la consultazione delle banche dati, sia mediante entrambe le condizioni.

Poiché la nozione di sospetto fondato non è un concetto giuridico ben definito, la sua interpretazione è di competenza delle autorità preposte al perseguimento penale. Perciò MROS baserà la sua decisione di trasmettere una comunicazione sull'analisi e la raccolta di una serie di indizi, lasciando alle autorità preposte al perseguimento penale il compito di raccogliere le prove formali del riciclaggio. In caso di dubbio, la decisione di trasmettere la comunicazione prevale sull'archiviazione del caso.

2.3 Archiviazione della comunicazione

Se la comunicazione, l'analisi e le ricerche di MROS non pervengono a fondare il sospetto, la comunicazione è archiviata dopo essere stata raccolta nella banca dati GEWA (circa 20% delle comunicazioni). La raccolta di tutti gli elementi costitutivi di una comunicazione è importante perché permetterà, all'occorrenza, di riconsiderare la decisione e di recuperare il caso se successivamente compariranno elementi nuovi, in concomitanza con un nuovo caso o con un'informazione proveniente da un'autorità.

2.4 Trasmissione alle autorità preposte al perseguimento penale

Dall'entrata in vigore delle nuove competenze della Confederazione in materia di riciclaggio di denaro e criminalità organizzata⁸, MROS ha trasmesso al Ministero pubblico circa il 40% delle comunicazioni pervenutegli. Precedentemente, in virtù delle norme sul foro, tutte le comunicazioni erano trasmesse alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale.

La definizione dei vari criteri di attribuzione delle competenze è oggetto di incontri a scadenze regolari tra MROS e il Ministero pubblico.

È importante precisare che nel caso in cui la competenza di un'autorità alla quale MROS trasmette un caso dovesse essere in seguito revocata, l'autorità ha ciononostante il dovere di prendere i primi provvedimenti cautelari, in particolare il blocco giudiziario dei fondi, prima di cedere il caso.

⁸ Art. 340^{bis} CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2002.

3 MROS: Financial Intelligence Unit

Come già detto precedentemente, il fenomeno del riciclaggio di denaro in Svizzera, vista l'importanza internazionale della sua piazza finanziaria, comporta spesso un aspetto transfrontaliero. Perciò MROS, in quanto Financial Intelligence Unit (Cellula di informazioni finanziarie) svizzera, deve poter cooperare con le autorità estere omologhe. La legge ha previsto una base legale *ad hoc*⁹.

Le FIU nazionali sono raggruppate in seno a un organismo internazionale, il gruppo Egmont, composto da 69 membri. In questo gruppo MROS rappresenta la Svizzera e partecipa alle riunioni plenarie nonché ai gruppi di lavoro specifici.¹⁰

Le comunicazioni trasmesse tramite questa rete protetta appartengono esclusivamente all'ambito del riciclaggio di denaro e la divulgazione delle informazioni scambiate può essere effettuata solo con l'accordo esplicito della FIU che le ha trasmesse. Questo mezzo d'informazione privilegiato ha permesso a MROS di rispondere nel 2002 a richieste delle FIU estere concernenti circa un migliaio di persone e società. Esso è di massima importanza per la realizzazione del lavoro di MROS e la sua dimensione continua a crescere nella misura in cui nuovi Stati, creando una propria FIU, si aggiungono alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

4 Tipologie del riciclaggio di denaro

4.1 Tipologie nazionali

Le autorità giudiziarie devono comunicare a MROS tutte le procedure (apertura di istruttorie, sentenze, decisioni di non doversi procedere) in relazione con il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata¹¹.

Queste informazioni sono raccolte nella banca dati GEWA, permettendo così a MROS di disporre di una vista d'insieme del fenomeno del riciclaggio di denaro in Svizzera.

Attualmente MROS ha avviato, insieme alle autorità giudiziarie cantonali, un aggiornamento di questi dati per essere in grado di presentare una situazione completa delle sentenze e delle procedure in corso.

⁹ Art. 32 LRD.

¹⁰ Come il legal working group e il "outreach working group".

¹¹ Art. 29 cpv. 2 LRD.

4.2 Tipologie internazionali

In quanto membro del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI), la Svizzera partecipa tra l'altro agli incontri annuali dell'omonimo gruppo di lavoro. Membro della delegazione svizzera presso il GAFI, MROS partecipa attivamente all'elaborazione di tipologie nate dalla propria esperienza e accede allo stesso tempo ai contributi degli altri membri concernenti la tipologia del riciclaggio di denaro.

5 MROS e il fenomeno del terrorismo

L'obbligo di comunicazione riguarda, oltre che i valori patrimoniali provenienti da un crimine, anche quelli che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale¹² o terrorista.

Così, in occasione degli avvenimenti dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Svizzera disponeva già della base legale che obbligava gli intermediari finanziari a comunicare a MROS l'esistenza di valori appartenenti a terroristi o che dovevano servire al finanziamento del terrorismo.

Visto che il Ministero pubblico aveva aperto una procedura penale concernente questi attentati, tutte le comunicazioni degli intermediari finanziari sono state trasmesse a quest'ultimo.

Nel 2001 gli intermediari finanziari hanno inviato a MROS 95 comunicazioni in merito al finanziamento del terrorismo e bloccato 37 milioni di franchi. Nel 2002 le comunicazioni erano 15 per un importo di 1,6 milioni.

6 Evoluzioni, tendenze

6.1 Volume delle comunicazioni

Mentre nei primi anni di attività di MROS l'aumento annuale delle comunicazioni si aggirava attorno al 5%, dal 2001 esso è molto più significativo:

– 1999	303 comunicazioni
– 2000	311 comunicazioni
– 2001	417 comunicazioni (+ 34%)
– 2002	652 comunicazioni (+56%)

L'evoluzione fino al 31.08.03 permette di intravedere un ulteriore incremento pari al 50% in confronto del 2001.


¹² Art. 260^{ter} cif. 1 CP.

6.2 Settori bancario e non-bancario

Qualora il settore bancario abbia aumentato il numero delle comunicazioni nel 2002, per la prima volta dall'inizio dell'attività di MROS, le comunicazioni del settore non-bancario (58%) hanno superato quelle del settore bancario (42%).

Questa evoluzione è dovuta al rinforzo della pratica in materia di comunicazione degli intermediari finanziari che offrono servizi nell'ambito del traffico internazionale dei pagamenti.

Questo dato di fatto permette di affermare che, mentre le banche possono contare su un'esperienza di più di vent'anni per quanto riguarda la lotta al riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari non bancari stanno assimilando progressivamente le norme antiriciclaggio. La loro partecipazione crescente alla realizzazione della legge sul riciclaggio può essere considerata più che soddisfacente.



Dati statistici¹

Organismi di autodisciplina (OAD) riconosciuti dall'Autorità di controllo: 12, di cui 7 OAD specifici per ramo, 3 OAD generici, l'OAD Posta e l'OAD FFS.

Intermediari finanziari del settore non bancario affiliati / autorizzati:

– Affiliazioni agli OAD (al 31.08.03):	5884
– Autorizzazioni Autorità di controllo:	221
– Richieste di autorizzazione pendenti presso l'Autorità di controllo:	96

Ripartizione approssimativa degli intermediari finanziari per rami²:

– Gestione patrimoniale:	43%
– Fiduciari:	29%
– Avvocati e notai:	20%
– Cambio:	2%
– Trasferimento di fondi:	3%
– Distributori di fondi di investimento:	7%
– Altri :	4%

Intermediari finanziari attivi illegalmente liquidati dall'Autorità di controllo nel 2003: 3.

Società di revisione LRD accreditate dall'Autorità di controllo: 97

Revisioni effettuate dall'Autorità di controllo:

– Revisioni OAD:	7
– Revisioni sorveglianza di mercato:	8
– Revisioni di intermediari finanziari direttamente sottoposti:	21
– Revisioni nel corso della procedura di autorizzazione	10

Personale: 25 posti, tutti occupati.

¹ Se non è specificato altrimenti, i dati indicati si riferiscono alla situazione del 30 settembre 2003.

² Poiché un intermediario finanziario può essere attivo in diversi rami, il totale è più di 100%.



CFB: dati statistici

Numero d'intermediari finanziari sottoposti alla sorveglianza LRD da parte della CFB (fonte: rapporto annuale CFB 2002):

- Istituti bancari: 368 (377)
- Commercianti di valori mobiliari: 82 (77)
- Direzioni di fondi di investimento: 48 (47)


Valore totale degli **investimenti fiduciari presso le banche in Svizzera** (fonte: Die Banken in der Schweiz 2002, pubblicato dalla Banca nazionale svizzera, p. 38) : CHF 339 miliardi (nel 2001, CHF 407,2 miliardi).

Numero totale dei **conti di risparmio presso le banche in Svizzera** (fonte: Die Banken in der Schweiz 2002, Tabella 20.4 e 20.5, Banca nazionale svizzera): 14,528 milioni, per un valore totale di CHF 236 miliardi.

Numero totale dei **conti d'investimento detenuti dalla clientela in Svizzera** (fonte: Die Banken in der Schweiz 2002, Tabella 21.2, Banca nazionale svizzera): 4,939 milioni, per un valore totale di CHF 80 miliardi.

Numero totale dei **collaboratori del Segretariato della CFB** al 1° settembre 2003: 134 (al primo settembre 2002: 123), di cui circa 46 coinvolti nella sorveglianza anticiclaggio.

Personale in forza presso le banche in Svizzera (fonte: Die Banken in der Schweiz 2002, Tabella 52, Banca nazionale svizzera): 104'527 (nel 2001: 106'871).



Dati statistici concernenti il settore assicurativo

Il controllo nel settore assicurativo

Dei 51 miliardi di franchi che costituiscono il volume totale dei premi, 34 miliardi vanno attribuiti alle assicurazioni sulla vita. Di questi 34 miliardi, qualcosa di più di 20 miliardi di franchi sono da considerare rilevanti in relazione alla lotta contro il riciclaggio.

Nel 2002, 26 società erano presenti in Svizzera nel campo dell'assicurazione vita (di cui 2 con sede all'estero). Per quanto riguarda la lotta contro il riciclaggio di denaro, l'Ufficio federale delle assicurazioni private controlla direttamente 3 società, le restanti società essendo controllate dall'organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (OAD-ASA).

OAD-ASA

Rapporto

L'obbligo di presentare un rapporto, cui sono sottoposti i membri secondo il pertinente regolamento, serve a controllare se le società membri rispettano i loro obblighi di diligenza. Nel 2002, tutte le società membri hanno adempiuto il loro obbligo di presentare un rapporto.

Statistica

Nel 2002, i servizi interni alle società hanno ricevuto 404 (anno precedente: 121) comunicazioni ai sensi del § 9 cpv. 3 del regolamento OAD (comunicazioni dei collaboratori in merito a irregolarità).

I servizi hanno dovuto svolgere accertamenti approfonditi ai sensi dell'articolo 6 LRD in 171 casi (2001: 64) che denotavano fatti sospetti. Complessivamente vi sono state 9 comunicazioni (2001: 6) all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Dati statistici

Numero dei collaboratori del Segretariato della CFCG a fine 2003	35
Numero delle case da gioco a fine 2003	20
Numero delle società di revisione «riconosciute»	5
Numero di revisori «riconosciuti»	15
Prodotto lordo dei giochi 2002 (in milioni CHF)	297
Tasse sulle case da gioco 2002 (in milioni CHF)	122
Numero di collaboratori delle case da gioco nel 2003 (ca.)	1'500
Numero di identificazioni LRD	1'634
Numero di comunicazioni al MROS nel 2002	4

Statistiche MROS 2002 (2001)

Numero di comunicazioni 652 (417)
Delle quali trasmesse alle autorità giudiziarie 515 (380)

Tipi di intermediari finanziari:

Banche	271 (255)
Servizi per le operazioni di pagamento	280 (55)
Fiduciarie	42 (33)
Consulenti in materia di investimenti, Amministratori patrimoniali	24 (38)
Assicurazioni	9 (6)
Avvocati	12 (9)
Uffici di cambio	1 (2)
Società che amministrano carte di credito	1 (7)
Casinò	4 (8)
Altri	8 (4)


Ammontare totale (in CHF) dei valori patrimoniali implicati dalle comunicazioni: 666 mio (2,7 mia)

Provenienza geografica delle comunicazioni:

Zurigo	47% (32%)
Ginevra	19% (32%)
Berna	14% (15%)
Ticino	7% (9%)
Altri	13% (12%)


Lista di siti internet

BRI	e	www.bis.org
UFAP	d,f,i,e	www.bpv.admin.ch
CFB	d,f,e	www.ebk.admin.ch
Autorità federali	d,f,i,e	www.admin.ch
CFCG	d,f,i,e	www.esbk.admin.ch
UE	d,f,i,e	www.europa.eu.int
GAFI	f,e	www.fatf-gafi.org
FMI	d,f,e	www.imf.org
Autorità di controllo	d,f,i,e	www.gwg.admin.ch
MROS	d,f,i,e	www.bap.admin.ch/d/themen/geld/i_index.htm
ASB	d,f,e	www.swissbanking.org
RS	d,f,i	www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html



Eidg. Finanzverwaltung EFV
Adm. fédérale des finances AFF
Amm. federale delle finanze AFF
Adm. federala da finanzas AFF

Bundesgasse 3
3003 Berna
Tel.: +41 31 322 60 11
Fax: +41 31 322 61 87
<http://www.efv.admin.ch>




Kontrollstelle GwG
Autorité de contrôle LBA
Autorità di controllo LRD

Christoffelgasse 5
3003 Berna
Tel.: +41 31 323 39 94
Fax: +41 31 323 52 61
<http://www.gwg.admin.ch>



Eidgenössische Bankenkommision EBK
Commission fédérale des banques CFB
Commissione federale delle banche CFB
Swiss Federal Banking Commission SFBC

Schwanengasse 12
Casella postale
3001 Berna
Tel.: +41 31 322 69 11
Fax: +41 31 322 69 26
<http://www.ebk.admin.ch>



Bundesamt für Privatversicherungen BPV
Office fédéral des assurances privées OFAP
Ufficio federale delle assicurazioni private UFAP
Swiss Federal Office of Private Insurance FOPI

Friedheimweg 14
3003 Berna
Tel.: +41 31 322 79 11
Fax: +41 31 323 71 56
<http://www.bpv.admin.ch>



Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK
Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ
Commissione federale delle case da gioco CFCG
Swiss Federal Gaming Board SFGB

Eigerplatz 1
3003 Berna
Tel.: +41 31 323 12 04
Fax: +41 31 323 12 06
<http://www.esbk.admin.ch>



fedpol.ch
Money Laundering Reporting Office
Switzerland (MROS)

Ufficio federale di polizia
Nussbaumstrasse 29
3003 Berna
Tel.: +41 31 323 40 40
Fax: +41 31 323 39 39
<http://www.fedpol.ch>